

CCXXI.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDICE.

Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	Pag. 9775
Riordinamento delle scuole all'estero	9775
BACCELLI ALFREDO, <i>relatore</i>	9786-89-92-93-96-98-9801-02-04
BASLINI	9775
CABRINI	9789-91-95-97-98-99, 9801-03-04
CARCANO	9799
DI SAN GIULIANO, <i>ministro</i>	9777-94-97-98-99, 9801-04
FERRARIS CARLO	9802
GALLI, <i>presidente della Commissione</i>	9788, 9807
LUCIFERO	9793-97
MEDA	9789
ROSADI	9796-98-99, 9800-07
SIMONCELLI	9788-92
VALLI	9798
Osservazioni e proposte:	
Sull'ordine del giorno	9807
Relazione (Presentazione):	
Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione in Roma (FACTA)	9786
<i>Errata-corrige</i>	9807

La seduta comincia alle 9.

DE AMICIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento delle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento delle scuole italiane all'estero.

Proseguendo nella discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole Baslini.

BASLINI. Non intendo diffondermi nell'esame complessivo di questo disegno di legge, e mi occuperò invece, specialmente dell'articolo 7, del quale ho proposto la sop-

pressione, e dell'articolo 20 col quale va messo a raffronto.

PRESIDENTE. Non le parrebbe allora più opportuno di parlare sull'articolo 7?

BASLINI. Parlando su questo articolo intendo di accennare anche ad altri argomenti. Del resto sarò brevissimo.

L'articolo è, a mio avviso, contraddicente, superfluo e inopportuno.

È contraddicente, perchè dire scuola laica è dire scuola che prescinde da ogni insegnamento religioso e aggiungere, poi, che l'insegnamento religioso vi sarà impartito, è escludere che laica essa sia. A meno che non si voglia, con tale denominazione, distinguere le scuole dello Stato da quelle che sono mantenute dalle corporazioni religiose, e, allora, la qualifica mi pare superflua in quanto laico essendo lo Stato, laiche sono le sue scuole.

Ora tutto ciò che potrebbe anche apparire una questione di pura forma, è, per contro, questione di sostanza, in quanto affermare la laicità delle nostre scuole all'estero equivale ad escludere che esse siano frequentate. (*Denegazioni del deputato Galli*). Proprio così, onorevole Galli, e me ne appello all'onorevole ministro degli esteri, il quale, anche pochi giorni or sono mi osservava che l'Austria, ad esempio, combatte in Albania...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non ho mai nominato l'Austria.

BASLINI. Avrò capito male...

Dicevo, dunque, che in Albania si combattono le nostre scuole (il che è quanto dire la nostra influenza) col pretesto che esse sono settarie ed anticristiane.

Orbene: dite scuole laiche, e fomenterete ancora di più codesta credenza.

Ma, si obietta, tale o press'a poco è la dizione della legge in vigore; ed io rispon-

do: tale, forse, è anche la ragione per cui le nostre scuole sono osteggiate.

L'anticlericalismo, onorevoli colleghi, non è merce d'esportazione! E se di ciò vuol farsi questione, rinviando il nostro dibattito al pomeriggio, rimettendolo al disegno di legge, che stiamo discutendo, sulla riforma della scuola primaria. Quello sarà il terreno opportuno per una vivace battaglia contro o in nome di quelle idealità, alle quali non io, certamente, mi sento di rinunciare.

Ma, per carità, per amor di patria, qui non facciamola questa questione! Altre volte, in nome della politica dalle mani nette, ci siamo (col bel vantaggio che sappiamo tutti) disinteressati dagli affari d'Oriente; non facciamo ora getto di quella poca influenza, che abbiamo potuto mantenerci col tener viva in quei paesi, fiaccola di italianità, la lingua nostra.

Del resto, o signori, badiamo piuttosto a ciò che fanno le altre nazioni più di noi progredite; le quali, dell'opera del missionario stesso si sono valse, e si valgono, per diffondere la loro civiltà. La Francia imperversa, entro i confini della repubblica, contro le scuole congregazioniste e, al di là dei mari, protegge le missioni, mentre l'Imperatore di Germania, protestante, ama di farsi effigiare nell'assisa di difensore del Santo Sepolcro.

Chi abbia appena qualche conoscenza dei paesi d'Oriente, non potrà non convenire in queste mie osservazioni; ed io ricorderò anche all'onorevole ministro degli affari esteri il voto del primo Congresso coloniale italiano, che egli ha presieduto, voto in cui convennero competentissimi uomini, d'ogni confessione religiosa, nel combattere il criterio di certo relatore, nonché ispettore scolastico, rimasto quasi solo a votare un suo ordine del giorno affermando la necessità di laicizzare la scuola; ordine del giorno che io ho combattuto con tanta maggiore energia, in quanto tornavo allora da Luxor, dove m'era avvenuto di provare tale disappunto doloroso, che ricorderò, con senso di vergogna, per tutta la vita mia.

Ivi esiste, onorevoli colleghi, un orfanotrofo « Antonio Stoppani » fondato e mantenuto dalla benemerita associazione nazionale dei missionari.

Invitato a visitarlo, mi recai nella località indicatami; ma, con mia somma sorpresa, mi trovai dinanzi ad un edificio che aveva la porta sormontata dall'aquila bicipite; ritornai, allora, sui miei passi, credendo d'essermi sbagliato.

Ma non era così, purtroppo! perocchè non il nostro Governo, ma l'Austria ha sotto la sua protezione, in Egitto, le missioni italiane e così anche il nostro orfanotrofo.

Entro le aule, simboli di italianità, l'effigie del nostro Re, la nostra bandiera; fuori, lo stemma di una nazione straniera. (*Impressione — Commenti*).

Or bene, onorevoli colleghi, seguitiamo, seguitiamo con queste fisime anticlericali, e la nostra lingua, la nostra influenza, il nostro prestigio in Oriente, riceveranno un colpo mortale!

GALLI. Allora anche Tittoni era anticlericale!

BASLINI. Verrò anche all'onorevole Tittoni, nemmeno lui infallibile, onorevole Galli! Del resto all'onorevole Tittoni ho già indirettamente accennato, quando dissi che il disegno di legge è la riproduzione di leggi precedenti; ed accennai anche che forse perchè nella legge è scritto: scuola laica, perciò, forse, le nostre scuole all'estero non sono molto frequentate.

Ricordo, anzi, a tale proposito, che l'onorevole Comandini nel suo discorso pronunciato, in questa Assemblea, agli inizi della discussione generale, press'a poco esclamava: Ma che laiche! Le scuole italiane all'estero sono scuole! Tanto è vero che, con un po' di senso pratico, ci si può trovare d'accordo (e con l'amico Comandini spesso mi avviene) anche dai poli opposti di questa Camera.

Ma anche per un altro ordine di idee io ritengo che l'articolo 7 si debba sopprimere, in quanto, nella seconda parte, dà una disposizione che rientra nell'articolo 20, il quale, com'è noto, stabilisce doversi gli insegnamenti e i programmi delle scuole all'estero uniformare, fin che sia possibile, a quelli in vigore nelle scuole del Regno.

Cosicchè pare a me che sia anche superfluo di accennare all'insegnamento religioso, che dovrà, senza dubbio, impartirsi qualunque volta sia richiesto dai padri di famiglia.

Onorevoli colleghi! Questo articolo del disegno di legge, che il Ministero ha ricevuto in eredità dai suoi remoti predecessori...

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Non tanto remoti.

BASLINI. Passato prossimo è il Ministero dell'onorevole Sonnino, passato remoto quello precedente. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non facciamo questioni di grammatica! (*Si ride*).

BASLINI. ...Questo articolo, dicevo, riproduce esattamente, a mio modo di vedere, l'immagine del Governo stesso, costretto a stare un po' di qua e un po' di là, a dare, come volgarmente si dice, un colpo al cerchio ed uno alla botte. E, forse per questo, esso lo accetta e lo mantiene tal e quale! (*Commenti*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

BASLINI. Ma non avete visto, o signori? Avevamo un collega Nava clericale, mio caro amico, e, perdonatemi lo scherzo, si è trovato modo di opporgli un omonimo stigmatissimo collega radicale! Pericoloso, però, il cozzo delle navi; ne può venire un naufragio!! (*Ilarità — Interruzioni — Commenti*).

E un ministro stringe cortesemente la mano a destra, un altro a sinistra! Superiormente, poi, chi ha la responsabilità di guidare la barca la stringe a tutti oppure si accontenta di telefonare! E via via! Avviene, anzi, che i singoli ministri contraddicano, almeno in apparenza, a sè medesimi! Cosicché non saprebbe dirsi bene se sia l'indole degli uomini che si rispecchia sul Gabinetto o quella del Gabinetto sugli uomini; che ne fanno parte.

Difatti, noi abbiamo visto un ministro radicale intervenire, *chapeau bas*, alla benedizione di non so quali campane, ed un altro, che, in passato, ebbe a diramare certa circolare sulle corporazioni religiose, ha, o non è molto, venduto ad una congregazione monastica uno stabile di sua proprietà, contribuendo così a ricostituire quella manomorta che egli si proponeva di debellare! (*Ilarità — Commenti*).

E potrei, forse, seguitare ancora nella mia esemplificazione, se non temessi di annoiare la Camera e, soprattutto, se non mi dolesse di intrattenermi a ragionare di codeste incertezze in cui pare si dibatta il Governo, nel quale sono pur uomini, cui io porto la più profonda stima.

Mi affretto, perciò, alla fine, dichiarando che questo articolo 7, così come è formulato, io non lo voterò, quantunque mi dolga di fare cosa meno gradita al mio illustre amico onorevole Di San Giuliano; preferirei che fosse soppresso.

Voterò, invece, per tutte le ragioni che sono venute esponendo, le disposizioni che danno facoltà al Governo di sussidiare le scuole mantenute dalle corporazioni religiose, scuole che altri a torto, non vorrebbe, che venissero sorrette ed aiutate.

Impariamo, onorevoli colleghi, dagli altri paesi, nessuno dei quali, per quanto io ne sappia, ha scuole di Stato in numero pari alle nostre, mentre tutti si valgono delle rispettive missioni largamente sovvenute.

Tanto meglio, poi, se noi potremo fare e l'una cosa e l'altra. Imperocché nessuna somma di denaro sarà mai stata spesa così bene, come quelle che avremo destinate a diffondere la nostra lingua armoniosa, a tener alto all'estero il nome e il prestigio d'Italia! (*Bravo! — Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Onorevoli deputati, la discussione di questo disegno di legge incominciò il 16 marzo ed in quella seduta parlarono gli onorevoli Meda, Comandini, Cabrini, Rienzi e Turco. Oggi avete udito l'eloquente discorso dell'onorevole Baslini. Dai due opposti lati della Camera furono mosse a questo disegno di legge critiche radicalmente opposte, cosicché oserei quasi dire del progetto e di me stesso, che sto tra l'una e l'altra opposta tendenza, la vecchia frase: *in medio stat virtus*.

CABRINI. Saremo i due ladroni.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Baslini ha osservato, non so se a torto o a ragione, che vi sono stati ministri che hanno stretto la mano a destra ed altri che l'hanno stretta a sinistra; io perfezionerò il sistema e stendo le due mie mani l'una a destra e l'altra a sinistra. E posso farlo facilmente perchè credo di potere dimostrare che la soluzione rappresentata da questo disegno di legge sia imposta da supremi interessi nazionali. E so che quando si parla della patria comune non si stendono invano le mani in questa Camera nè a destra nè a sinistra.

Credo però opportuno, per dissipare i malintesi e gli equivoci, per determinare il vero carattere, la vera portata ed i fini veri di questo disegno di legge, di fare ora alcune dichiarazioni. Come ha osservato l'onorevole Baslini, questo disegno di legge non è una benemerenda del Ministero attuale; esso è merito del Ministero Giolitti, e fu presentato il 18 novembre dal mio amico e predecessore, onorevole Tittoni, di concerto con gli onorevoli Carcano e Rava. Lo ha accettato il Ministero Sonnino, essendo ministro degli esteri il mio amico onorevole Guicciardini.

E se, quando ebbe luogo l'ultima crisi, invece di me, fosse stato nominato mini-

stro degli affari esteri l'onorevole Baslini o l'onorevole Comandini...

COMANDINI. *Quod Deus avertat! (Si ride).*

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri* ...o l'onorevole Meda o l'onorevole Cabrini, chiunque di loro sarebbe stato costretto ad accettarlo, compreso l'articolo 7, così come è: perchè la soluzione rappresentata dall'articolo 7 è l'unica imposta da necessità pratiche inesorabili, se non si vogliono compromettere grandi interessi del nostro paese.

Le più importanti modificazioni che il Ministero d'accordo con la Commissione, ha introdotto in questo disegno di legge, sono il comma aggiuntivo all'articolo 13-*bis* e l'articolo 13-*ter*, i quali hanno lo scopo d'attrarre in maggiori proporzioni gli alunni residenti all'estero, e specialmente in Oriente, sia di nazionalità italiana, sia d'altre nazionalità, alle nostre scuole all'estero ed alle nostre Università nel Regno.

Come è noto, la più parte delle famiglie, in Oriente, per ragioni finanziarie ed altre, vogliono che i loro figli ottengano al più presto possibile il diploma che li abilita all'esercizio di una professione.

Non hanno, come noi, per nostra fortuna, abbiamo, il culto della cultura disinteressata; ma vogliono soprattutto quegli insegnanti che più direttamente giovino all'esercizio della professione.

Con questo criterio, e per attirare appunto alcuni orientali, altri paesi hanno istituito, come noi oggi proponiamo, lauree e diplomi speciali, per l'esercizio d'alcune professioni all'estero.

Con le due disposizioni che proponiamo, miriamo a raggiungere questo intento. Ed oltre le proposte che vi facciamo, è allo studio l'equiparazione delle licenze secondarie egiziane alle italiane, mentre contemporaneamente il Governo ha deciso d'accogliere a proprie spese nel Convitto nazionale di Napoli tre giovinetti egiziani, provvedendo alla loro istruzione ed educazione, ed altri ne verranno presto alla Scuola d'applicazione degli ingegneri di Torino ed all'Università Bocconi. E ciò fa *pendant* alla bella prova di fiducia nella scienza italiana, che ha dato recentemente Sua Altezza il principe Fuad Pascià, anima e mente dell'Università egiziana, che ha chiamato ad insegnare in quell'Università quattro professori italiani.

Ma determiniamo il carattere di questo disegno di legge. Esso non muta gli ordina-

menti delle nostre scuole; non muta la divisione di esse in scuole di Stato e scuole private; non aumenta il numero delle scuole; non modifica il carattere, l'indirizzo ed i programmi dell'insegnamento; è un disegno di legge il quale migliora le condizioni degli insegnanti e quindi ne rende possibile una scelta sempre migliore e li mette in grado di vivere con maggior decoro. Il che, specialmente in Oriente, assai giova al prestigio nazionale; e gioverà forse ad infondere nell'animo loro uno zelo ancor maggiore di quello lodevolissimo che, da anni, sopportando non pochi sacrifici, vanno spiegando.

Ma, ripeto, tutto ciò che ha formato oggetto delle opposte censure degli onorevoli Baslini e Meda, da una parte, degli onorevoli Cabrini e Comandini, del resto assai miti, dall'altra, esiste da anni, non è mutato da questo disegno di legge e continuerà ad esistere inalterato perchè, ripeto, risponde a condizioni di fatto superiori alla volontà di chicchessia.

Ho detto che il disegno di legge è stato oggetto di attacchi dalle due parti, in senso opposto; di censure, di critiche, di osservazioni, serviamoci pure della parola che vogliamo. Mentre l'onorevole Baslini e l'onorevole Meda hanno creduto di ravvisare negli intendimenti del Governo un certo odore di anticlericalismo, l'onorevole Cabrini vi ha visto proprio la tendenza opposta.

Egli infatti ha detto che la tendenza della nostra politica scolastica (sono sue parole testuali, io non era presente alla seduta del 16 marzo, ma ho letto attentamente il suo discorso e non ho trascurato i brani più importanti) è di lasciare deperire le scuole di Stato, a vantaggio delle private, e specialmente delle confessionali.

Ora le cifre dimostrano precisamente il contrario. Questa legge aumenta la spesa per le scuole di Stato di un milione e 200 mila lire annue, vale a dire di più del doppio, ma anche le cifre attuali dimostrano come non sia vera la tendenza denunziata dall'onorevole Cabrini. Infatti oggi la spesa totale per le scuole all'estero è di un milione e 650 mila lire all'anno, di cui 250 mila a carico del fondo dell'emigrazione, e si spendono così: lire 860 mila per le scuole di Stato, 440 mila per le scuole sussidiate, 138 mila spese comuni alle une e alle altre.

Su questo totale si danno: lire 105 mila in danaro ad un certo numero di scuole

confessionali, che hanno cinquemila alunni; lire 25 mila in libri ad un certo altro numero di scuole confessionali, che hanno 17 mila alunni; in tutto, noi diamo alle scuole confessionali, il 7.99 per cento della spesa totale, e quando questa legge sarà votata, questa percentuale scenderà al 4.58; mentre la Francia dà alle scuole confessionali il 50 per cento della spesa stanziata in bilancio. Infatti nel bilancio francese del 1910 è stanziato un milione per opere nazionali in Oriente, di cui per spese ospitaliere 100 mila, per l'insegnamento laico 450 mila, per l'insegnamento confessionale 450 mila. Ma è da notare che le scuole confessionali francesi hanno pochi alunni, mentre le loro scuole religiose ne hanno oltre 100 mila, e sono quelle che maggiormente servono alla diffusione della lingua francese.

In Egitto (per non citare troppi esempi mi limiterò a parlare dell'Egitto) le scuole religiose francesi sono frequentate per il 40 per cento da acattolici, in maggioranza musulmani, poichè in Oriente l'immensa maggioranza delle famiglie preferisce di mandare i propri figli ad una scuola di una confessione religiosa diversa, anzichè ad una scuola che abbia il timore possa essere irreligiosa. Questi sono i fatti; e poichè io non cerco di fare dell'abilità polemica, ma unicamente di dire la verità quale è, perchè mi ispiro unicamente agli interessi del nostro paese, così cito i fatti quali sono senza curarmi dell'effetto che essi possono produrre sulla discussione dal punto di vista polemico ed oratorio. Così per necessità politica fanno anche altri Stati. La Germania...

PANTANO. C'è una differenza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La differenza, onorevole Pantano, è appunto rappresentata dal fatto che l'Italia è lo Stato del mondo che ha il maggior numero di scuole di Stato.

Così per necessità politica fanno anche altri Stati. La Germania, per esempio, spende 812 mila marchi per sussidiare scuole, le quali sono più o meno connesse a comunità religiose. L'Inghilterra e gli Stati Uniti di America non hanno, salvo che qualche speciale istituto, scuole di Stato, e la loro lingua in Oriente, in Cina ed altrove è diffusa principalmente dai missionari protestanti.

Quanto all'esempio citato dall'onorevole Baslini, che vide religiosi italiani a Luxor sotto la protezione austriaca, come sotto la protezione austriaca li ho visti anch'io a Luxor, ad Assuan e a Kartum, questo

fatto non deriva da errori od omissioni nè del Ministero attuale nè dei Ministeri precedenti, ma deriva dal trattato di Campoformio. Quindi rivolga le sue censure l'onorevole Baslini a Napoleone I.

BASLINI. Questo non toglie...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Le nostre scuole di Stato sono 85 e sono tutte nel bacino del Mediterraneo. Esse hanno 16,179 alunni. Cosicchè ciascun alunno costa nelle scuole di Stato lire 78.13. E quando sarà votata questa legge costerà lire 153.13 (*Interruzioni - Commenti*) e nelle scuole private laiche lire 9.62, nelle scuole confessionali lire 5.90.

L'Italia è lo Stato del mondo che spende di più per scuole all'estero e soprattutto per scuole di Stato e scuole laiche. Sono, a mio parere, denari spesi molto bene; (*Approvazioni*) poichè, per un complesso di ragioni, è assolutamente necessario che l'Italia cerchi di attirare il maggior numero possibile di alunni a scuole dirette dallo Stato e nelle quali vi sia un insegnamento ed un'atmosfera eminentemente patriottici.

L'onorevole Cabrini ha detto che desidera che il Governo moltiplichi le scuole di Stato. Tale è anche il mio desiderio.

Disgraziatamente egli stesso ha riconosciuto che ci vorrebbero molti milioni. Io spero che le condizioni del bilancio dello Stato permetteranno di consacrare sempre maggiori fondi alla diffusione delle scuole di Stato, e senza dubbio sarebbe un ideale mio dei più cari di poter associare il mio nome alla moltiplicazione delle scuole di Stato.

Non dobbiamo però dimenticare che per grande che sia il contributo che la scuola all'estero reca al prestigio ed al nome d'Italia, c'è qualche cosa che al prestigio ed al nome d'Italia contribuisce assai più, ed è l'integrità del bilancio. Posso però assicurare l'onorevole Cabrini che, fino a quando avrò l'onore di sedere a questo posto, le scuole di Stato all'estero non deperiranno, perchè posso dire che le amo individualmente, oltre essere convinto della loro utilità, poichè in Tunisia, in Tripolitania, in Egitto, in Grecia, in Albania, in Anatolia, dovunque le ho visitate quasi tutte personalmente, ed ho personalmente conferito con gli insegnanti, con i consoli e con i padri di famiglia e quindi ho per ciascuna di esse un affetto speciale.

La convinzione del resto della loro utilità è in me antica, perchè, ritornando appunto da un viaggio in Oriente nel 1901,

trovai pubblicato nel primo numero del *Giornale d'Italia* un articolo dell' illustre senatore Villari che si poteva interpretare come meno che benevolo alle scuole di Stato all'estero, e ricordo che pochi giorni dopo scrissi e pubblicai nello stesso giornale una lunga risposta in difesa delle scuole stesse.

L'onorevole Cabrini vorrebbe che si istituissero scuole di Stato anche in America; ma ciò non è possibile perchè quegli Stati non permetterebbero tutta una rete di istituzioni scolastiche appartenenti ad un Governo estero, e quindi le scuole italiane in America debbono continuare col sistema seguito fin qui, cercando di aumentare possibilmente la spesa annua di lire 250 mila che a questo scopo sostiene il fondo dell'emigrazione.

Le scuole che noi sussidiamo negli Stati Uniti sono tutte laiche, tranne tre o quattro confessionali che costano circa 5,700 lire l'anno; del resto della questione delle scuole negli Stati Uniti e nell'America meridionale tanto io, quanto altri oratori abbiamo parlato a lungo alcuni giorni or sono quando si è discussa la legge sull'emigrazione e non è quindi il caso di riaprire quella discussione. Ripeterò soltanto quello che allora ho avuto occasione di dire, che cioè, per quanto utile possa essere l'opera delle scuole sussidiate in America, l'analfabetismo dei nostri emigranti si deve combattere soprattutto in Italia. (*Benissimo!*)

Le scuole di Stato, come già ho detto, si trovano quasi tutte nel bacino del Mediterraneo nel quale si trovano pure la maggior parte delle scuole confessionali sussidiate, ed è unicamente un criterio di opportunità, ispirato allo scopo supremo di attirare all'insegnamento italiano il maggior numero possibile di alunni, che deve determinare in quali luoghi sia preferibile l'istituzione della scuola di Stato ed in quali altri il sussidio alla scuola confessionale. Lo scopo è l'italianità; la scuola, o laica o confessionale, non è che un mezzo per raggiungerlo. L'onorevole Cabrini ha detto che preferisce la scuola confessionale al nulla...

CABRINI. Ed ho anche votato in questo senso.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ed ha anche votato così; ma io mi permetto di integrare la sua formula, dicendo che personalmente preferisco la scuola di Stato alla scuola confessionale, ma preferisco la scuola confessionale italiana ad una scuola straniera.

L'onorevole Baslini ha detto benissimo, ripetendo la nota frase di Gambetta; non esportiamo l'anticlericalismo! Non esportiamo l'anticlericalismo, ma nemmeno il clericalismo!

Quando si tratta di interessi italiani all'estero il solo *ismo*, che ammetto, è il patriottismo.

Lasciamo alla frontiera tutto ciò, che ci divide, e pensiamo soltanto a tutto ciò che può unirci.

Comprendo che quando si discute una legge, che si riferisce alle scuole italiane all'interno, si delineino opposte tendenze; comprendo perfettamente che ognuno desideri, se ha convinzioni forti e sincere, che la gioventù del suo paese sia educata secondo i suoi ideali, ma all'estero noi non dobbiamo pensare ad altro, che ad educarla italianamente (*Benissimo!*); non dobbiamo pensare ad altro, che ad educare gli italiani, che frequentano le nostre scuole, in modo che conservino la italianità, e gli stranieri in modo, che conoscano la nostra lingua, che apprezzino, che amino, che rispettino l'Italia. (*Benissimo!*)

Da ciò nascono i commerci, le influenze e il prestigio.

Io ho notato, viaggiando ripetute volte in Oriente, che quasi i soli tra gli orientali, che hanno una idea esatta dell'Italia e della sua importanza, sono coloro, che hanno frequentato le nostre scuole.

Gli onorevoli Cabrini e Comandini vogliono che non si sussidiino le scuole confessionali nelle città, dove esistono scuole di Stato, perchè, a loro avviso, fanno ad esse concorrenza. Mi permettano di dir loro che hanno torto. Non sempre le scuole confessionali delle città fanno concorrenza alle scuole di Stato. Esse si dirigono ad una clientela diversa, poichè in Oriente, guardiamo le cose come sono, tra i discendenti degli europei, colà stabiliti, non manca il patriottismo, e, se possono avere una scuola del loro paese e della loro lingua, conforme alle loro idee, ne sono ben lieti; ma in Oriente il sentimento religioso prevale spesso sul sentimento patriottico, di maniera che molti, i quali sono disposti ad inviare i fanciulli alla scuola italiana, se la scuola italiana è cattolica, preferiscono di mandarli ad una scuola straniera, se la nostra scuola è laica.

Questo fortunatamente non accade ovunque, ma vi sono posti, dove accade. Cito due esempi, uno dei quali fu citato per condannarlo dall'onorevole Cabrini, mentre

io, che l'ho visto, perchè mi trovavo a Smirne appunto in quei giorni, lo cito per lodarlo.

Per esempio, a Costantinopoli abbiamo una scuola di Stato ed una scuola confessionale. Nella scuola di Stato i cattolici sono in minoranza. Orbene, se non avessimo anche una scuola confessionale sussidiata, quei cattolici, i quali vanno alla scuola confessionale italiana, non andrebbero alla scuola di Stato, ma andrebbero in una scuola di altra nazionalità.

COMANDINI. Si accomodino!

Molte voci. No, no!

COMANDINI. Se lo Stato istituisce le scuole, gli italiani ci debbono andare. La religione vadano ad impararla nelle chiese! (*Commenti — Interruzioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Comandini, che sa con quanta difficoltà si applichi la istruzione obbligatoria in Italia, non pretenderà certo che noi l'applichiamo agli italiani in Turchia; e siccome non abbiamo modo di costringere gli italiani che risiedono all'estero di frequentare le nostre scuole di Stato, così dobbiamo preferire che vadano ad una scuola confessionale italiana, anziché ad una scuola straniera.

ROMANIN-JACUR. Questo è naturale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Questo mi pare logico.

Ed ora veniamo all'esempio di Smirne, che fu citato dall'onorevole Cabrini. Ebbene, io fui a Smirne nel 1901 ed ebbi occasione di parlare coi maggiorenti di quella colonia, i quali erano buoni patrioti, dicevano di esserlo, e lo erano, lo avevano dimostrato col fatto, anche perchè avevano dato larghi contributi in danaro ed in suolo edificatorio alle nostre scuole. Orbene, con tutti questi italiani di Smirne ho sempre parlato francese, perchè non sapevano l'italiano, e quando qualcuno, per patriottismo, si sforzava di parlarlo, io trovavo più patriottico che non sciupasse così la nostra bella lingua (*Si ride*) e quindi parlavo francese con loro.

Che cosa avvenne a Smirne in quei giorni? Andai a visitare le scuole; orbene, la scuola laica femminile era stata da poco soppressa. Essa aveva quindici alunne, perchè le figlie delle famiglie italiane cattoliche di Smirne andavano tutte alle scuole straniere; quando fu affidata alle suore di Ivrea, che tra parentesi sono buonissime patriotte, il numero delle alunne salì da quindici a seicento. (*Commenti animati*).

E se prendiamo tutto il complesso delle scuole di Smirne, che furono poi cedute all'Associazione nazionale dei missionari, mentre, quando esse erano laiche, erano frequentate soltanto, nel 1889, da 167 alunni, quando passarono alla Associazione nazionale dei missionari, il numero degli alunni aumentò a 1180.

Dunque vede l'onorevole Comandini che non bisogna fare all'estero politica nè clericale nè anticlericale, ma politica positiva, quella che i tedeschi chiamano *Realpolitik* ed adattare le scuole alle esigenze della clientela: laica dove la vuole laica, confessionale dove la vuole confessionale, purchè sia italiana.

Questo è l'indirizzo che intendo seguire, e ripeto che parlo con tanta franchezza da far consistere la abilità parlamentare nel non averne alcuna (*Si ride*), nel dire cioè francamente le cose come sono, ed avendo fiducia, e grande fiducia, nel buon senso e nel patriottismo della Camera italiana, di tutti i partiti, dall'estrema sinistra all'estrema destra. (*Vive approvazioni*).

ROMANIN-JACUR. Questa era anche l'opinione di Lamarmora.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. E come ho visitato le scuole di Stato, così ho visitato anche molte scuole confessionali, e posso dire che alcune le ho trovate buone, alcune mediocri, alcune pessime. Non faccio nomi per non creare suscettibilità, ma potrei farli.

Gli onorevoli Cabrini e Comandini hanno detto che i locali scolastici sono in massima parte brutti. Ripeto che farò tutto il possibile, se rimarrò qualche tempo a questo banco, per migliorare i locali scolastici. Credo che sia una cosa essenzialissima, specialmente in Oriente. Qualche cosa si è già fatto dai miei predecessori.

Sono pronti e sodisfacenti i locali scolastici di Tunisi, Goletta, Costantinopoli, Cairo, Salonico, e pochi giorni or sono è stata posta solennemente la prima pietra della nuova scuola italiana in Atene. È in costruzione un locale scolastico a Porto Said e sono in corso i progetti per altri locali a Sfax, a Susa, a Salonico, a Scutari.

L'onorevole Rienzi, che mi duole non vedere in quest'aula, parlò in modo speciale delle nostre scuole in Tunisia.

Come è noto, il regime delle nostre scuole in Tunisia è regolato dall'accordo italo-francese del 1896. La cordialità dei rapporti fra l'Italia e la Francia influisce evidentemente sul modo con cui questo ac-

cordo viene interpretato ed applicato; e alla sua volta il modo, con cui questo accordo sarà interpretato e applicato, influirà sulla cordialità dei rapporti fra l'Italia e la Francia. È una questione di azione e reazione reciproche.

Ho avuto assicurazioni che l'interpretazione e l'applicazione saranno soddisfacenti; ma non possiamo dimenticare che in Tunisia, come in tutti gli altri paesi del mondo, non può non accadere (come ho visto sempre accadere nei rapporti fra le autorità locali di tutti gli Stati del mondo) che gli agenti locali di uno Stato, come d'altra parte anche i coloni, non vedano e non possano vedere che quelle questioni speciali delle quali si occupano. E non sempre l'azione dei funzionari locali di ciascun Governo è interamente intonata allo spirito che presiede alle relazioni generali fra i rispettivi paesi.

L'onorevole Rienzi ha lamentato il ritardo nelle costruzioni e riparazioni necessarie per le nostre scuole in Tunisia. A Susa vi fu una frana che fu cagione di ritardo, Per Sfax, il progetto redatto dal nostro Genio civile è stato rigettato quattro volte dal Consiglio di Stato! Queste sono le ragioni dell'indugio.

L'onorevole Turco ha presentato un ordine del giorno sul collegio italo-albanese di San Demetrio. Io accetto con piacere quell'ordine del giorno, e constato che l'istituto Italo-Albanese oggi è assai migliorato, perchè ha un liceo-ginnasio pareggiato, una scuola d'agricoltura e una scuola normale, per la quale si è ottenuto pochi giorni or sono il pareggiamento.

L'onorevole Comandini ed altri hanno raccomandato il pareggiamento degli stipendi degl'insegnanti dei due sessi.

Questo loro appello risponde a una mia convinzione, poichè io sono, *rara avis* in Italia, quello che si suole chiamare volgarmente « un femminista ».

Io sono partigiano convinto dell'uguaglianza dei diritti fra i due sessi. Ma, disgraziatamente, la proposta dell'onorevole Comandini trova ostacolo nella necessità (e qui lo proclamo altamente) che da questa legge non venga all'erario dello Stato aggravio maggiore di quello già previsto. Su questo punto il Governo è costretto ad essere inflessibile; e dal momento che è inflessibile verso le gentili signore, spero che questo atto di eroismo gli sarà contato, e non si offenderanno coloro di cui siamo

costretti a respingere altre proposte che hanno effetti finanziari.

La Commissione ha presentato un ordine del giorno, che io accetto, in cui raccomanda che si provveda alle scuole nella colonia Eritrea e nella Somalia italiana.

Di questo problema della scuola nelle nostre colonie io mi sono occupato fin dal 1891, quando ebbi l'onore di essere relatore della Commissione d'inchiesta sulla colonia Eritrea. E allora a quella mia relazione ne fu aggiunta una dell'onorevole Martini, ed entrambi, e del resto tutta la Commissione, riconoscemmo che il problema è gravissimo, poichè il carattere che deve darsi all'insegnamento che si impartisce agli indigeni deve essere accuratamente ponderato per non dar luogo a inconvenienti politici e morali, che possono essere molto gravi.

I nostri indigeni tanto nell'Eritrea quanto nella Somalia, hanno ancora una mentalità quasi infantile, e bisogna sapere adattare il cibo intellettuale in guisa da non produrre un disquilibrio mentale e morale in loro.

L'insegnamento, che si impartisce agli italiani residenti nelle nostre colonie, deve essere tale da non chiudere loro la via alle carriere in Italia, mentre agli indigeni bisognerebbe dare un insegnamento della lingua italiana senza le idee occidentali, le quali mal s'armonizzerebbero a tutta la loro mentalità.

Il problema dell'innesto della cultura europea sulla mentalità orientale è uno dei più gravi problemi che possano affaticare gli psicologi e gli uomini di Stato.

In India il modo con cui gl'inglesi, che pur sono un popolo eminentemente pratico, hanno organizzato l'insegnamento, ha prodotto pericoli gravissimi, e Lord Cromer, che deve all'India, dove prestò lunghi anni di servizio, una gran parte di quella illuminata esperienza che mise poi in servizio del risorgimento economico dell'Egitto, ha cercato di organizzare in Egitto i *Kuttab*, cioè le scuole popolari, sul tipo rigorosamente arabo-musulmano.

Ho visto io a Kartum il magnifico *Gordon College*, il quale serve a formare per gli impieghi inferiori dell'amministrazione sudanese i giovani sudanesi, i quali rappresentano un grado di evoluzione intellettuale inferiore a quello degli egiziani e degli indigeni dell'Eritrea e della Somalia.

Anche lì si cerca di conciliare la necessità di far conoscere a questi giovani alcune delle verità della scienza occidentale,

col bisogno di non portare nell'animo loro un guasto e un disquilibrio, che li renderebbe infelici e pericolosi.

Il paese del mondo dove il problema di armonizzare le tradizioni orientali colla cultura occidentale si presenta forse meno difficile, è il Giappone, perchè la mentalità giapponese è già stata preparata a ricevere la scienza occidentale dal suo innato carattere positivo e dalla diffusione della religione buddista, la quale, essendo una religione panteista, e perciò stesso monista, ha una certa affinità con alcune delle tendenze prevalenti nel pensiero occidentale moderno.

Ma resta non di meno grave anche per il Giappone il problema di vedere in qual modo e in qual misura l'infiltrazione dell'etica individualista occidentale possa compromettere in avvenire quelle grandi qualità di patriottismo, di abnegazione, di eroismo facile e spontaneo, che derivano dal sentimento giapponese, per il quale l'individuo non si considera come ente per sè stante, ma come parte di un tutto.

Chiedo perdono di questa involontaria digressione...

Voci. Anzi, tutt'altro!...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. ...a cui mi ha trascinato la seduzione dell'argomento, e vengo all'articolo settimo.

L'articolo settimo dispone che la scuola di Stato è laica, ma che può essere impartito l'insegnamento di qualsiasi religione a coloro che lo domandano.

Quest'articolo non fa che esporre uno stato di cose che esiste oggi, che è esistito sempre e che deve necessariamente esistere ancora per lunghissimo tempo, se, ripeto, non si vogliono compromettere i più grandi interessi del nostro paese.

A rigore l'articolo settimo sarebbe stato superfluo...

CARCANO. C'è già!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. ...sarebbe stato possibile non metterlo, perchè, non mettendolo, le cose sarebbero continuate come sono andate finora.

Ma se le proposte, che si fanno in un Parlamento, si dovessero prendere alla lettera, la proposta dell'onorevole Baslini di sopprimerlo, si ridurrebbe a questo apparente assurdo, cioè che sopprimere l'articolo settimo equivale a mantenerlo. (*Approvazioni* — *Si ride*).

E allora domando all'onorevole Baslini,

se la proposta di sopprimerlo equivale a mantenerlo, se tutte le probabilità sono (mi perdoni, poichè, insomma, ho lasciato da un pezzo questa Camera, ma un pochino la conosco) se tutte le probabilità sono che la sua proposta non sarà accolta, ma perchè ella, che giustamente ha detto che non dobbiamo dare un'arma in mano a coloro che combattono la scuola italiana, perchè vuol dare a questi avversari, se esistono, della scuola italiana, un'arma in mano così formidabile come quella di permettere loro di dire che i pochi credenti esistenti nella Camera italiana avevano fatto una proposta per far sì che le nostre scuole non fossero ostili alla religione e la Camera italiana l'ha respinta?

Ma ha ricordato lo stesso onorevole Baslini che a Scutari di Albania il vescovo aveva minacciato la scomunica a tutti coloro che andavano nelle nostre scuole e che quando il nostro Governo chiese un prete cattolico per insegnare la religione cattolica, esso lo rifiutò. E l'onorevole Baslini vuole che la Camera italiana emetta un voto, il quale non sarà certamente ispirato da alcun sentimento ostile a qualsiasi credenza religiosa, ma che potrà essere interpretato a questo modo?!

Faccio appello al suo patriottismo e al patriottismo di tutti coloro che consentono nella sua opinione, e sono certo che questo appello non sarà fatto invano.

Ho detto che l'articolo 7 espone uno stato di fatto dal quale non si può prescindere. Se la scuola di Stato italiana cessasse di essere laica, o se lo Stato italiano rifiutasse di impartire l'insegnamento religioso a coloro che lo domandano, se un tale pericolo si potesse oggi correre, se si potesse per un momento pensare che una momentanea maggioranza, che può sempre formarsi in una Assemblea, prendesse una deliberazione così contraria all'interesse del paese, meglio varrebbe mille volte ritirare questo disegno di legge. Lo imporrebbe l'interesse supremo del paese.

Del resto la definizione di laica data alla nostra scuola di Stato non è una novità, come non è una novità l'insegnamento religioso a tutti quelli che lo domandano. L'articolo 12 del decreto organico 8 dicembre 1889 dice: « Le scuole italiane all'estero sono laiche ». L'articolo 111 del regolamento, che applica il decreto organico, dice: « Le scuole italiane all'estero sono laiche. Quando i genitori facciano al direttore della scuola elementare o secondaria espressa domanda

che ai loro figliuoli sia impartito l'insegnamento della religione, il direttore centrale, d'accordo col regio console, proporrà al Ministero la nomina del maestro o del professore che, nelle ore e nei giorni destinati fuori l'orario della scuola, impartirà tale insegnamento non obbligatorio». L'articolo 14 del decreto organico 23 agosto 1894 dice: « Le scuole italiane all'estero sono laiche. Negli istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalità o religione. L'insegnamento religioso, se è richiesto dai padri di famiglia, è impartito secondo le norme del regolamento ». E l'articolo 80 del regolamento dice: « Le scuole italiane all'estero sono laiche. Quando i genitori facciano espressa domanda che ai loro figliuoli sia impartito l'insegnamento religioso, il regio agente propone al Ministero la nomina dell'incaricato che, nelle ore e nei giorni destinati fuori l'orario della scuola, debba fare tale lezione ».

L'articolo 7 ha sostituito alla parola « si darà » la parola « si potrà ». Ora poichè, ripeto, non ho nessun preconcetto nè clericale nè anticlericale, ho domandato ai funzionari del Ministero il perchè di tale sostituzione.

In fondo essi non lo sapevano neppure, tanto la cosa è stata fatta in perfetta buona fede, ma, tecnicamente parlando, è preferibile dire *si potrà*, per la seguente ragione. La scolaresca che frequenta le nostre scuole all'estero è mista, vi sono alcune scuole dove non si trovano più di due o tre alunni che appartengono a famiglie della stessa religione.

Quindi se tutte le volte che due o tre alunni domandano l'insegnamento di una determinata religione si dovesse dare, dal punto di vista politico e didattico non vi sarebbero inconvenienti, ma si affronterebbe una spesa certamente superiore all'utilità pratica.

Ecco perchè credo che la forma dell'articolo possa restare così com'è, non dando cioè grande importanza alle parole, purchè la sostanza sia salva.

Ma l'onorevole Baslini domandava: « che cosa vuol dire laico? ».

Io ricordo che alcuni anni fa, a proposito della discussione di un altro argomento, dissi che esistono nella lingua italiana alcune parole che si potrebbero chiamare recipienti, perchè vi si può metter dentro tutto quello che si vuole.

Ora io lascio che si discuta nelle sedute pomeridiane il significato della parola *laico* all'interno, ma per le scuole all'estero essa

significa puramente e semplicemente che le scuole di Stato italiane possono esser frequentate da alunni di qualsiasi confessione ed opinione religiosa senza che alcuno di essi possa sentire offese le proprie convinzioni, qualunque esse siano, (*Approvazioni*) e senza che le famiglie possano temere che la scuola italiana voglia infondere nell'animo dei loro figli credenze, in materia di religione, diverse da quelle che le famiglie desiderano. (*Approvazioni*).

Questo, finchè io starò a questo posto, sarà il significato della parola *laico*; e significa che l'insegnamento debba essere, per le materie obbligatorie, utilitarie e patriottico al tempo stesso: utilitarie perchè, se non servisse a facilitare agli alunni la via dei commerci e delle professioni, nessuno frequenterebbe le nostre scuole; patriottico perchè vogliamo che gli italiani all'estero siano educati italianamente, che amino l'Italia, e vogliamo che gli stranieri che frequentano le nostre scuole l'aminino altresì, l'apprezzino e la rispettino.

L'onorevole Baslini ha detto che il primo comma, che dichiara laica la scuola, è in contraddizione col secondo. Io lo prego, essendo egli uomo politico, di guardarsi dalla logica, (*Ilarità*) nemica terribile e inconciliabile del senso politico. Non mi dica, come disse il diavolo dantesco: « Tu non pensavi ch'io loico fossi ». Non può dirmelo perchè io stesso so come egli loico sia, non foss'altro perchè ho avuto varie discussioni con lui, alcuni anni fa, nel Congresso coloniale dell'Asmara, ed il risultato di queste discussioni fu che, alla chiusura del Congresso, il voto di lode al presidente, che ero io, fu proposto dall'onorevole Baslini.

Ma la contraddizione non esiste, perchè il primo comma determina che, per le materie obbligatorie, l'insegnamento deve avere il carattere che io ho cercato di spiegare, e il secondo determina che, fuori dell'orario d'ufficio, ma nel locale scolastico, per mezzo di maestri pagati dallo Stato italiano, si possa impartire l'insegnamento religioso a coloro che lo desiderano.

Nè è fondato il timore, che alcuni hanno espresso, che potrà dipendere dalla volontà di un direttore didattico o di un console, più o meno anticlericale, di negare questo insegnamento, perchè il negare o il concedere l'insegnamento religioso è un giudizio di carattere politico e soltanto il Governo centrale può darlo.

In quanto a me, dichiaro che farò il regolamento e lo applicherò senza preconcetti

nè clericali nè anticlericali, ma unicamente ed esclusivamente ispirandomi all'interesse dell'Italia e dell'italianità, unicamente ispirandomi allo scopo di attirare nelle nostre scuole il maggior numero di alunni.

Ora, per procedere (e volgo rapidamente alla fine) per procedere con l'unico metodo che, in politica, come nelle scienze positive, conduce alla verità, cioè col metodo sperimentale, quale è lo stato di fatto nelle nostre scuole?

In Tunisia (faccio tutto il giro del bacino del Mediterraneo, ma rapidamente) in Tunisia, nelle scuole elementari, la maggioranza degli alunni è cattolica. Nelle scuole medie il 30 per cento circa è composto di ebrei. A Tripoli, nelle scuole elementari di ambo i sessi, i cattolici sono in minoranza, la maggioranza si compone di ebrei; i musulmani nelle scuole diurne sono pochi, nelle serali raggiungono il 30 per cento. Nella scuola tecnica commerciale e nelle scuole secondarie la maggioranza si compone di ebrei. A Homs i cattolici sono in minoranza. Nelle scuole serali sono in maggioranza i musulmani; in Cirenaica il 35 per cento sono israeliti. In Egitto la maggioranza sono cattolici, pochi musulmani: molti gli israeliti nelle scuole secondarie; in Siria il 70 per cento sono cattolici e aggiungerei cattolicissimi, mentre tale non è il caso per i cattolici dell'Egitto e della Tunisia. In Costantinopoli i cattolici sono minoranza; la maggioranza sono israeliti o ortodossi; a Salonico la grande maggioranza sono israeliti; a Vallona e a Durazzo greci-ortodossi quasi tutti; a Scutari sono tutti cattolici e aggiungerei cattolicissimi; in Grecia sono quasi tutti cattolici. In via di fatto in Egitto, a Tunisi, a Salonico la maggioranza dei nostri alunni desidera un insegnamento laico; a Smirne e a Scutari desiderano un insegnamento religioso.

Questo è lo stato di fatto, ed a questo stato di fatto deve rispondere il modo come s'impartisce l'insegnamento religioso. Esso è impartito nelle scuole all'estero fuori orario a quegli alunni che ne fanno domanda ed a qualunque confessione essi appartengano. I maestri di religione sono per solito i preti cattolici o ortodossi ed i rabbini ebraici, e quando mancano sacerdoti e rabbini, l'insegnamento è affidato ai maestri che ne fanno domanda.

L'insegnamento della religione cattolica è dato nelle scuole elementari maschili e femminili di Atene, Beirut, Cairo, Corfù, Costantinopoli, Durazzo, Goletta, Patrasso,

Salonico, Scutari d'Albania, Susa di Tunisia, Tripoli di Barberia e Tunisi.

L'insegnamento della religione ortodossa è dato in Atene e Durazzo, l'insegnamento della religione ebraica a Bengasi, Salonico, Homs e Tripoli di Barberia.

Finora non è dato in alcuna scuola l'insegnamento della religione musulmana, ma io spero di non tardare ad istituirlo in alcune scuole. (*Commenti*).

L'onorevole Cabrini chiese una cosa giustissima, però, che cioè non si obblighi il maestro non credente ad insegnare una religione nella quale non crede. Anche l'onorevole Meda vi ha consentito. E ciò è giustissimo, poichè nessuna influenza può essere più deleteria sull'animo della gioventù che ricevere insegnamenti da qualcuno il quale non vi crede. È scuola di ipocrisia e di menzogna che noi non dobbiamo ad alcun patto tollerare. Ciò è già prescritto dal presente regolamento; vi è un emendamento per inserirlo nella legge, e, se la Commissione vi aderisce, per parte mia non ho alcuna obiezione.

L'onorevole Comandini vorrebbe che l'insegnamento religioso si impartisse fuori della scuola. Ciò è impossibile per l'effetto morale, perchè in Oriente una decisione di questo genere si considererebbe, non come un atto di neutralità religiosa, ma come atto di ostilità alla religione, e quindi sarebbe molto nocivo alla frequentazione delle nostre scuole ed al nome italiano (ed ho piacere che egli vi consenta). Ed è impossibile anche per ragioni pratiche, poichè in Oriente le famiglie amano per varie ore non dover pensare ai propri figli, di sapere che varie ore rimangono in quella determinata scuola, in quella determinata località. E la rispettiva chiesa, o parrocchia, o sinagoga, spesso è lontana dalla scuola, e molte famiglie non amano che i loro figli vadano soli, come spesso avviene in Europa. Hanno poche persone di servizio. Hanno insomma tutta una quantità di difficoltà materiali, per cui non è possibile di esportare il nostro anticlericalismo indigeno, ma è necessario che l'insegnamento religioso si impartisca nelle scuole.

E con questo ho finito. E sono sinceramente convinto che tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, non solo possano, ma debbano, a mio parere, votare l'articolo 7 così come è. Poichè ciascuno di noi può essere clericale o anticlericale in Italia, ma, ripete, quando si tratta di interessi nazionali all'estero, dobbiamo essere tutti italiani.

Ed io prego coloro, che non vorrebbero il secondo comma dell'articolo 7, di ricordare che qui vi è un interesse non soltanto italiano, ma che va al di là dei confini della nostra patria. Poichè, comunque possano essere gli insegnamenti religiosi che fuori orario si impartiscono, per quanto la nostra scuola si possa e si debba astenere da tutto ciò che può offendere la convinzione religiosa di chicchessia, non bisogna dimenticare che, nel campo politico e scientifico, insegnamento italiano significa insegnamento liberale, e che qualunque giovane, il quale viene ad abbeverarsi alla fonte della coltura italiana, si informa a principî liberali. Poichè da oltre un secolo la causa dell'Italia è fusa e confusa con la causa del liberalismo. (*Approvazioni*). Ed appunto in questo è sempre consistita la nostra forza, ed è appunto per questo che, anche quando le vicende politiche o le sorti delle armi ci sono state contrarie, l'Italia ha continuato a progredire verso la sua meta, spinta dalla forza irresistibile delle idee. (*Approvazioni*). E ricordiamo che il nostro altissimo poeta disse nel *Convito* parlando della lingua italiana: « Essa sarà sole nuovo che darà luce a tutti coloro che sono in tenebre e nella oscurità ». (*Vive approvazioni*). Questo che Dante disse, quando alla sua mente sovrana apparivano i primi albori del risorgimento, è vero anche oggi all'inizio del secolo ventesimo. (*Approvazioni*).

Ed io spero che quelli tra i nostri colleghi che professano la religione in cui Dante credeva, non vorranno oggi col loro voto e con la loro parola creare, per quanto involontariamente, ostacoli alla conservazione ed alla diffusione della lingua di Dante. (*Vive approvazioni*).

Io sono certo che voi, onorevoli deputati, sarete tutti unanimi nel votare questa legge e nel votare l'articolo 7, e che sarete unanimi, non per effetto di una ingegnosa transazione o di un abile espediente, ma perchè unanimi nel riconoscere che esso rappresenta l'unica soluzione compatibile con gli interessi, non soltanto dell'Italia, ma anche di qualche cosa che trascende i confini dell'Italia: di una forza che dall'Italia trae le sue origini e la sua linfa vitale, ma che in ogni parte del mondo pensa, sente, opera, lavora e produce: l'italianità! (*Vivissime approvazioni — Applausi prolungati — Molti deputati vanno a congratularsi con l'onorevole ministro degli affari esteri*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. La chiusura! La chiusura!

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per: Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione in Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge: Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione di Roma.

Si riprende la discussione del disegno di legge sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito, riservata al relatore facoltà di parlare.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Dopo l'eloquente discorso pronunciato dall'onorevole ministro, desiderando io soprattutto che l'approvazione di questo disegno di legge avvenga sollecitamente, (*Bravo!*) e che l'abbondante eloquenza non faccia ad esso correre, il rischio, per la seconda volta, di non essere approvato, mi ridurrò a brevissime e rapide parole.

Posso assicurare la Camera che questo disegno di legge provvede alle maggiori esigenze. Anzitutto, esso dà carattere spiccatamente nazionale al nostro insegnamento all'estero, quale deve essere; poi, adatta le varie scuole ai bisogni locali, con una varietà che è consigliabile; infine, tende ad elevare le condizioni morali e materiali dei nostri insegnanti. E questa è la prima e più urgente necessità: perchè, se non si provvede a dare ai nostri insegnanti una condizione economica onesta, le nostre scuole all'estero, anzichè essere strumento di credito per la nazione italiana, saranno strumento di discredito: equivarranno a una esposizione di miseria che farà vergogna al nostro paese.

A ciò provvedendo questo disegno di legge, dobbiamo, dunque, esser lieti che esso, al più presto, venga approvato.

Ai vari oratori ha risposto l'onorevole ministro; ed io credo di potermi dispensare dal ripetere le risposte che egli ha dato. (*Bravo!*)

Per ciò che riguarda la dibattuta questione dell'articolo 7, ne ha anche trattato ampiamente l'onorevole ministro.

Io non farò che ripetere se non che nulla, assolutamente nulla, di anticlericale è contenuto in quell'innocentissimo articolo.

L'articolo 7 non fa che riprodurre le condizioni di fatto e di diritto che già si trovano nelle nostre scuole: condizioni di fatto, nella realtà; condizioni di diritto, nel regio decreto e regolamento che le governa.

La scuola, in sè stessa considerata, non può essere che laica, cioè neutrale ed imparziale, di fronte a tutte le religioni.

Se è possibile dubitare (ed io, per parte mia, non ne dubito) della laicità delle scuole all'interno, non è possibile dubitarne all'estero. Dovendo la scuola sorgere in paesi di religioni diverse, è evidente che essa, se vuole acquistar simpatie ed allontanar diffidenze, non deve appartenere ad alcuna religione.

Sono perciò convinto che l'onorevole Basini, accogliendo il patriottico invito che l'onorevole ministro gli ha rivolto, non vorrà insistere nella sua domanda. Facciamo pure quanti dibattiti vogliamo su questo argomento, quando si tratta delle scuole all'interno; ma non facciamoli quando si tratta delle scuole all'estero.

In questo caso, a qualunque parte s'appartenga, noi non dobbiamo avere innanzi che un solo ideale: quello di dar forza, credito, simpatia alle nostre scuole; e questi dibattiti non sono utili a conferire alle nostre scuole forza, simpatia e credito. (*Approvazioni*).

Quindi reputo che, tutti d'accordo, voteremo l'articolo 7, così come ora si trova. Anche la facoltà che questo articolo dà al ministro, è bene che sia mantenuta: poichè, come il ministro ha già espresso, possono esservi casi nei quali non convenga concedere l'insegnamento religioso, per ragioni locali.

Ed io ho, con queste brevi parole, finito. (*Approvazioni*).

Noi dobbiamo assolutamente difendere l'italianità all'estero. Noi abbiamo una gloriosa tradizione: quella della diffusione del nostro pensiero, della nostra lingua, della nostra cultura fuori dei confini della patria. Quando non esisteva ancora, nella realtà

politica, l'Italia, esisteva già un'Italia ideale, fatta della coscienza artistica, letteraria, scientifica, che si diffondeva dovunque splendesse luce di civiltà con le geniali stimate della stirpe. (*Vive approvazioni*).

Noi abbiamo il dovere di difendere, e gelosamente difendere, i gloriosi avanzi della nostra lingua in Levante, come abbiamo il dovere di curare alacramente i germi della nostra lingua che ha un avvenire grande di là dell'Oceano. Perciò noi dobbiamo dar forza alle nostre scuole all'estero; ma dobbiamo altresì, come il ministro ha detto, dare assetto organico alle scuole delle nostre colonie d'Africa, poichè quando uno Stato, come il nostro, si fa apostolo di civiltà, deve sentir prima il dovere, presso le genti barbare che vuol civilizzare, di formare l'istruzione e l'educazione, e l'istruzione e l'educazione si formano con la scuola. Fondiamo dunque la scuola anche nelle nostre colonie, poichè in essa è il germe della civiltà e da essa il germe della civiltà si svolge e si diffonde per i suoi alti destini. (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro degli affari esteri ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Turco e quello della Commissione.

Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Turco firmato anche dagli onorevoli Buonvino, Gargiulo, Angiulli, Scaglione, Di Stefano, Giovanni Alessio, Di Marzo, Lodovico Fulci, Rienzi:

« La Camera, convinta che, a rendere più intenso ed efficace il movimento di irradiazione di coltura e di civiltà italiana nella terra di Albania, sia necessario provvedere a rendere internazionale il collegio Italo-Albanese di S. Adriano, confida che il Governo darà prontamente sanzione legale all'avviamento di fatto, dato, con opportuno intento, al nobilissimo istituto ».

Metto a partito quest'ordine del giorno dell'onorevole Turco, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Leggo ora l'ordine del giorno della Commissione accettato dal Governo:

« La Camera invita il Governo a provvedere con sollecitudine ad un conveniente assetto delle scuole nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana ».

Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re provvede alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, fondando e mantenendo scuole o altre istituzioni scolastiche di Stato, promovendo e sussidiando scuole e altre istituzioni scolastiche coloniali o private.

(È approvato).

Art. 2.

L'azione dello Stato per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, è esercitata dal ministro degli affari esteri, sotto la cui dipendenza sono istituiti i servizi relativi. Per ciò che si riferisce all'ordinamento didattico delle scuole il ministro degli affari esteri prende gli accordi col ministro dell'istruzione pubblica.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo istituisce e mantiene all'estero a spese dello Stato: scuole infantili (giardini d'infanzia); scuole elementari; scuole medie ed eventualmente corsi superiori; ambulatori medico-chirurgici annessi alle regie scuole e istituti d'assistenza scolastica.

A quest'articolo l'onorevole Pietravalle propone il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole: ambulatori medico-chirurgici annessi alle regie scuole.*

Aggiungere:

Ai gruppi di scuole all'estero nei centri di più intensa emigrazione transoceanica sono ammessi uno o più dispensari medico-chirurgici.

I direttori di tali dispensari, oltre all'obbligo di visitare e curare in essi gratuitamente gli italiani poveri che ad essi si rivolgono, hanno la funzione della vigilanza igienica e sanitaria sul gruppo delle scuole e degli scolari al quale sono annessi, secondo le norme stabilite nel regolamento ».

(Non è presente).

S'intende ritirato.

GALLI, *presidente della Commissione.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI, *presidente della Commissione.*
Devo fare una dichiarazione precisamente

in nome dell'onorevole Pietravalle. Egli aveva presentato dieci emendamenti. (*Oh! oh!*) ma mi ha dichiarato che li ritira. E li ritira unicamente, per fare che la legge possa essere votata con sollecitudine. (*Bravo!*)

Spero che l'esempio valga per tutti.

PRESIDENTE. Quindi si intendono ritirati anche quelli sugli articoli successivi.

GALLI, *presidente della Commissione.*
Sono ritirati tutti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inseriti, metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Le scuole e le altre istituzioni scolastiche coloniali o private che si sottopongono alle ispezioni governative possono essere sussidiate dal Governo sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

Il sussidio può essere corrisposto anche in libri e in materiale scolastico.

(È approvato).

Art. 5.

L'istituzione e la soppressione delle scuole di Stato all'estero è fatta per decreto reale.

(È approvato).

Art. 6.

L'istruzione nelle scuole infantili ed elementari è gratuita, salvo le eccezioni stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 7.

Le regie scuole italiane all'estero sono laiche.

Negli istituti governativi sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione. Qualora i padri di famiglia lo richiedano, può essere impartito l'insegnamento religioso come corso facoltativo gratuito od a pagamento in ore estranee all'orario scolastico.

Di questo articolo 7 l'onorevole Baslini ha proposto la soppressione.

(Non è presente).

S'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Simoncelli poi propone, nel secondo comma, di sostituire la parola *sarà* alle parole *può essere*.

L'onorevole Simoncelli ha facoltà di parlare.

SIMONCELLI. Dopo le dichiarazioni che il ministro ha fatte e dopo la leale assicu-

razione che nel regolamento sarà provveduto in modo che non vi possano essere arbitri, rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un'aggiunta proposta dall'onorevole Cabrini, firmata andagli onorevoli Bocconi, Marangoni, Ettore Mancini, Samoggia, Podrecca, Pacetti, Faustini, Canepa, Outrufelli:

« Circa il personale per impartire l'insegnamento religioso valgono per le regie scuole italiane all'estero le norme stabilite dall'articolo 3, capo I, titolo I, del regolamento generale per l'istruzione elementare ».

BACCELLI ALFREDO, relatore. Credo che stia meglio nel regolamento.

CABRINI. Se il Governo l'accetta, rinunzio a parlare; ma mi pare che sia assolutamente necessario, anche per l'allarme che il disegno di legge aveva provocato, per assicurare cioè ciascun insegnante che la sua coscienza non sarà vincolata a dover insegnare una religione...

BACCELLI ALFREDO, relatore. L'onorevole Cabrini ha perfettamente ragione. Soltanto, per amore di euritmia legislativa, vorrei pregarlo di non insistere perchè questo principio sia scritto nella legge. Il principio medesimo è scritto, per le scuole interne, nel regolamento. Quindi egli potrebbe prendere atto della dichiarazione del ministro, che farà trovar posto nel regolamento alla sua aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cabrini ritira l'aggiunta da lui proposta?

CABRINI. La ritiro.

MEDA. Io mi ero iscritto a parlare sull'articolo 7, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è ancora stato votato l'articolo. Può parlare, onorevole Meda.

MEDA. Poichè ho la responsabilità di avere nella seduta del 16 marzo sollevata la questione che nasceva dalla definizione *scuola laica*, contenuta in questo articolo 7, sento il dovere di dichiarare quale è il mio pensiero oggi allo stato in cui la discussione è ormai giunta.

Avverto intanto che il mio proposito — e il resoconto del mio discorso sta a testificarlo — nel chiedere che la definizione non fosse mantenuta (e credevo allora che si trattasse di una disposizione nuova, mentre ho poi verificato che non è se non la ripetizione di una disposizione che esiste da molti anni), era il proposito stesso dal quale oggi è animato il ministro nel chiedere che l'articolo sia mantenuto integrale.

Io desideravo cioè, e lo dicevo, che non si scrivesse sulla porta delle nostre scuole

una parola che nuocesse alle scuole stesse, allontanandone tanti alunni...

Voci. C'è scritta.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MEDA. Oggi il ministro, con parola alla quale non posso negare alta eloquenza, ha spiegato come il continuare una discussione sopra questo terreno raggiungerebbe appunto il risultato che io volevo evitare, in quanto autorizzerebbe una interpretazione che deve invece essere completamente esclusa; e non posso in verità se non dichiararmi con lui d'accordo.

A certi appelli del genere di quelli che ha fatto il ministro degli esteri oggi, nessuno può resistere, ed io voglio essere il primo ad assicurare che, nell'intento patriottico che egli si propone, ci troverà sempre uniti, anche quando nel modo e nella forma possa il nostro pensiero sembrare dissenziente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

• Per le scuole medie debbono gli alunni un contributo scolastico secondo le norme stabilite dal regolamento.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nelle scuole di Stato all'estero, di ogni ordine e grado, si provvede all'educazione fisica secondo le norme del regolamento.

(*È approvato*).

TITOLO II.

Scuole medie.

Art. 10.

Le scuole medie istituite dallo Stato all'estero si propongono la preparazione degli alunni ai corsi universitari od a quelli di altri istituti superiori del Regno, oppure all'esercizio dei commerci e delle industrie.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le scuole per la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'articolo 12, ordinati in due gradi; il primo della durata di 4 o 5 anni, secondo che sarà stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione

al secondo grado, la cui durata è di tre anni e che assume la denominazione di liceo.

I programmi di questi istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che sieno richieste dalle condizioni delle colonie.

Le modificazioni saranno introdotte per decreto reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nella redazione e nello svolgimento dei programmi si avrà speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.

(È approvato).

Art. 12.

Alla fine del primo e del secondo grado sarà dato un esame finale, ed il certificato di licenza avrà lo stesso valore del corrispondente certificato di licenza nel Regno per l'ammissione al liceo od alle Università ed agli Istituti superiori.

(È approvato).

Art. 13.

Gli attuali istituti tecnico-commerciali e le scuole professionali che fossero istituite all'estero sono ordinati secondo le convenienze delle singole colonie, tenuto conto altresì della disposizione ultima dell'articolo 11, e la durata dei corsi ed i programmi sono stabiliti per decreto reale.

Per decreto reale proposto dal ministro degli affari esteri e dai ministri della pubblica istruzione o dell'agricoltura, industria e commercio, se trattasi di scuole mantenute da questo Ministero, è pure stabilita l'equiparazione dei diplomi a quelli delle scuole commerciali, professionali, tecniche o degli istituti tecnici del Regno, agli effetti dell'ammissione nelle scuole di grado superiore e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

(È approvato).

Seguono gli articoli 13-bis, 13-ter e 14 concordati tra il Ministero e la Commissione

Art. 13-bis.

È in facoltà del Ministero degli esteri, di accordo con quello della pubblica istruzione, d'istituire presso le scuole medie all'estero speciali esami di ammissione

alle Università e agli Istituti superiori del Regno.

Le materie e i programmi saranno determinati per decreto reale.

(È approvato).

Art. 13-ter.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a istituire nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, per coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo, corsi speciali al fine di conferire diplomi, che abilitino all'esercizio di professioni soltanto all'estero.

(È approvato).

Art. 14.

Nelle scuole medie istituite nelle colonie sono incaricati dell'insegnamento i professori appartenenti al ruolo delle scuole medie del Regno, scelti dal ministro degli affari esteri tra coloro che, avendone fatta domanda, saranno riconosciuti idonei all'insegnamento all'estero, in seguito a concorso per titoli.

L'insegnamento delle lingue straniere potrà essere affidato dal ministro degli affari esteri, per incarico annuale, anche a professori non appartenenti al detto ruolo purchè scelti fra i residenti nella città dove l'insegnamento deve essere impartito.

(È approvato).

Art. 15.

Gli'insegnanti delle scuole medie nel regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli'insegnanti medi del regno.

Essi hanno diritto a tutte le indennità e compensi speciali stabiliti per gli'insegnanti nel regno a norma delle leggi vigenti.

Durante la loro permanenza all'estero è ad essi corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle lire 2,000 alle lire 3,500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è stabilita dalla tabella A annessa alla presente legge.

Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennità sarà stabilita per decreto reale.

Si dia lettura della tabella A.

RIENZI, segretario, legge:

TABELLA A

Indennità di missione ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Gl'incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie saranno remunerati con lire 100 annue per ciascuna ora settimanale.

Quando l'insegnamento della ginnastica è impartito in più scuole per modo da raggiungere le 15 ore settimanali, l'insegnante che abbia i requisiti indicati nel regolamento, in armonia, per quanto è possibile, con le disposizioni vigenti nel Regno, potrà essere nominato titolare ed in questo caso godrà dello stipendio e dell'indennità di residenza dei maestri elementari.

INDENNITÀ DI RESIDENZA.

Per gli insegnanti straordinari ed ordinari di 1° e 2° ruolo :

celibi	L. 2,000 — 2,500	I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria Cairo d'Egitto Costantinopoli Salonicco Tunisi
coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente . . . »	2,500 — 3,000	
coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente . . . »	3,000 — 3,500	

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo delle indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

ASSEGNI PER GLI INCARICHI DELLE DIREZIONI.

Per la presidenza del liceo-ginnasio	L. 1,000
Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali . . . »	800

INDENNITÀ DI STABILIMENTO PER LA PRIMA NOMINA.

Celibi	L. 700
Con famiglia o con genitori in permanente convivenza »	1,000

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo e partito l'articolo 15 con la tabella A annessa al disegno di legge.

(È approvato).

Art. 16.

La spesa per gli stipendi al personale insegnante delle scuole medie all'estero sarà iscritta rispettivamente nei bilanci del Ministero della istruzione pubblica e degli affari esteri, e sarà mantenuta in apposito allegato al primo dei bilanci medesimi, con la dimostrazione del detto riparto.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno eseguiti i trasporti che occorreranno durante la gestione fra i bilanci sovra indicati, in conseguenza dell'eventuale passaggio d'insegnanti delle scuole medie degli istituti del Regno e quelli all'estero e viceversa.

Su questo articolo 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Su questa, come sulle altre

disposizioni, che riguardano il trattamento economico, fatto ai professori ed ai maestri delle nostre scuole all'estero, valga una dichiarazione pregiudiziale per tutte.

In parecchi deputati, e non soltanto di questa parte della Camera, siamo convinti che si tratti di un principio di giustizia che si afferma con questo trattamento, e riconosciamo che nelle querele e nei lagni, affacciati dal personale, che insegna in quelle scuole, vi è molto di giusto e molto di vero, e che per conseguenza quanto si chiede dovrebbe essere accettato; ma, poichè il ministro, che ha la responsabilità della parte finanziaria, dichiara che nessuna proposta egli potrebbe accettare, che aumentasse di un solo centesimo la somma stanziata, noi ne prendiamo atto e ci proponiamo di chiedere miglioramenti nuovi in altra occasione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

I medici direttori titolari di ambulatorii annessi alle scuole all'estero hanno lo stipendio e l'indennità di residenza dei professori di secondo ruolo delle scuole secondarie.

(È approvato).

Art. 18.

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie governative all'estero possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno.

La domanda deve esser fatta prima del mese di luglio per l'anno scolastico successivo.

Il ministro degli affari esteri può in ogni tempo, per ragioni di servizio, sentito il parere delle autorità locali e quello della Commissione centrale di cui all'articolo 32, dichiarare cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero.

L'insegnante medio al quale sia venuto a cessare l'incarico dell'insegnamento nelle scuole governative all'estero, sarà destinato dal Ministero della pubblica istruzione in un istituto nel Regno. Esso conserva il diritto ad essere assegnato ad una residenza di primaria importanza non appena ve ne sia una vacante, qualora vi fosse appartenuto all'atto della sua destinazione all'estero.

La Commissione e il Governo propongono la seguente modificazione:

« *Modificare il primo comma come segue:*

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie di Stato all'estero, possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno dopo un biennio di servizio ».

SIMONCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONCELLI. Faccio osservare che nell'articolo si seguita a parlare di *Commissione centrale*, mentre è stato già votato il *Consiglio centrale*.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Ha ragione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 18 coll'emendamento, proposto dal Governo e dalla Commissione, e con la sostituzione delle parole *Consiglio centrale* alle parole *Commissione centrale* proposta dall'onorevole Simoncelli.

(È approvato).

Art. 19.

Spetta agli insegnanti medii, per la nomina, un'indennità di stabilimento nella

misura determinata nella tabella A, allegata alla presente legge.

Sono a carico del regio Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta una diaria di lire 10.

(È approvato).

Art. 20.

Gli incarichi delle direzioni e delle presidenze degli istituti sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'articolo 37, viene formato. Per essere iscritti nell'elenco occorre essere insegnanti ordinari nel rispettivo ruolo e aver prestato lodevole servizio nelle scuole di Stato all'estero per due anni almeno.

Anche ad essi sono applicabili le norme disciplinari dei professori e la disposizione dell'articolo 18.

(È approvato).

Art. 21.

Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero, sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

L'ordinamento delle scuole elementari ed i programmi relativi, sono adottati nelle scuole elementari all'estero con le modificazioni e gli adattamenti corrispondenti ai peculiari bisogni di ciascuna colonia ed avuto riguardo ai vincoli che debbono stringere la colonia alla madre patria.

Tali modificazioni saranno introdotte nell'ordinamento e nei programmi vigenti nel Regno dal ministro degli esteri d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 22.

I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esame tra i maestri il cui servizio nel Regno sia giudicato lodevole dal Consiglio scolastico provinciale e che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.

Il Governo e la Commissione propongono la seguente nuova redazione all'articolo 22:

« I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i maestri in servizio nel Regno o nelle scuole italiane all'estero che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e per speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.

« Potranno essere scelti soltanto coloro che siano provvisti della legale abilitazione ad insegnare e il cui servizio nel Regno sia stato riconosciuto lodevole dal Consiglio provinciale scolastico od all'estero dalla Direzione centrale, sentiti il Consiglio centrale e le competenti autorità locali ».

Metto a partito l'articolo 22 nella nuova dizione proposta dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 23.

Il concorso le cui norme verranno stabilite dal regolamento, sarà bandito dal Ministero degli affari esteri per un numero determinato di posti e giudicato da una speciale Commissione composta di un numero di membri non inferiore a cinque, nominata dal ministro.

Sono chiamati a far parte della Commissione un provveditore agli studi ed un ispettore scolastico.

Le nomine sono fatte secondo l'ordine della graduatoria man mano che si verificheranno le vacanze e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Per le nomine che occorresse fare oltre il numero stabilito nel bando, è necessario un nuovo concorso.

A quest'articolo Governo e Commissione, d'accordo, propongono i seguenti emendamenti:

« Modificare il secondo comma come segue:

Sono chiamati a far parte della Commissione un ispettore scolastico ed un direttore didattico.

Aggiungere:

« Gli insegnamenti delle lingue straniere e d'arti e mestieri potranno essere affidati dal ministro degli affari esteri per incarico annuale ».

Non essendovi osservazioni, pongoa partito l'articolo 23 così emendato.

(È approvato).

Art. 24.

Lo stipendio iniziale e le indennità dei maestri e maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia sono stabilite dalla tabella B unita alla legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Brevissime parole per associarmi anche per questo a quanto ha detto l'onorevole Cabrini e per rivolgere una raccomandazione ed una preghiera all'onorevole ministro.

Si fanno sempre dichiarazioni nelle quali si stabilisce che crediamo sia obbligo di giustizia equiparare gli stipendi tra maestri e maestre, tra professori e professoresse, mentre poi, tutte le volte che questo principio equitativo dovrebbe essere introdotto nelle leggi, non ve lo introduciamo, per cui la nostra dichiarazione riesce perfettamente vana.

Comprendo le gravi ragioni di indole finanziaria che vietano di far presto e di uguagliare immediatamente, ma un qualche graduale avviamento alla giustizia bisogna pure che avvenga.

Qui, nella tabella B, vi sono delle disposizioni, per quanto riguarda le indennità, che mi sembrano eccessivamente severe.

Per esempio, in una famiglia che abbia parecchi insegnanti, uno solo può avere il massimo, gli altri debbono avere assolutamente il minimo delle indennità, e questo non mi pare perfettamente giusto.

Bisogna pensare che spesso nella famiglia dove sono due insegnanti, essi sono i due coniugi, ed i figliuoli gravano sulla famiglia e ne rendono più penosa la situazione.

Non intendo di far proposte, perchè non voglio ritardare in nessun modo l'approvazione di questa legge: intendo soltanto richiamare vivamente l'attenzione dell'onorevole ministro su questa questione, che è assai grave e che ha una ripercussione quotidiana sullo scarso bilancio dei nostri insegnanti all'estero, e che quindi si riflette anche sulla loro dignità e sul credito del paese nostro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. La Commissione non può che unirsi alle nobili pa-

role dell'onorevole Lucifero e dell'onorevole Cabrini, ed esprime il voto che, quanto più presto è possibile, possa farsi una condizione anche migliore agli insegnanti, e giungere al pareggiamento degli stipendi fra maestri e maestre.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole Lucifero di non aver fatto una proposta concreta di emendamento a questo articolo, e prendo impegno di studiare con amore la questione di cui ha testè intrattenuto la Camera.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

Gli stipendi dei maestri delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero si aumenteranno di due decimi ad ogni quinquennio da calcolarsi sullo stipendio iniziale, per sei quinquenni e non più.

(È approvato).

Art. 26.

Ai maestri in servizio nelle scuole elementari all'estero è corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle lire 1,500 alle 2,500 secondo i vari luoghi e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è determinata dalla tabella B annessa alla presente legge.

Per le scuole che fossero istituite in sedi non contemplate nella tabella B, la misura dell'indennità sarà stabilita per decreto reale.

(È approvato).

Art. 27.

La pensione e l'indennità agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili nel Regno ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.

Per coloro i quali abbiano anteriormente prestato un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno mantenuti dai comuni e siano iscritti al Monte delle pensioni dei maestri elementari od a Monti di pensioni comunali, sono utili per l'ammissione al godimento della pensione

o dell'indennità anche gli anni di servizio prestati nelle scuole o nei giardini d'infanzia mantenuti dai comuni.

La pensione o l'indennità sono in tal caso liquidate ai termini della legge sul Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei comuni o dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni o lo Stato abbiano corrisposta all'insegnante.

(È approvato).

Art. 28.

Presso ciascuna scuola elementare all'estero sono di regola istituiti un educatorio, ed una scuola per gli adulti, sotto la direzione del direttore della scuola, e vi prestano servizio per turno gli insegnanti della scuola stessa secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nel regolamento saranno stabilite anche le norme per il compenso ai maestri per il servizio che essi prestano in questi istituti.

(È approvato).

Art. 29.

Ai maestri elementari delle scuole all'estero sono applicabili le norme disciplinari dei maestri in servizio nel Regno.

Tuttavia il ministro degli affari esteri, in seguito ai risultati di apposite ispezioni può licenziare, per ragioni di servizio, e sentito il parere del Consiglio, di cui all'articolo 37, gli insegnanti i quali fossero riconosciuti non idonei al servizio scolastico all'estero.

(È approvato).

Art. 30.

Agli insegnanti elementari e dei giardini d'infanzia spetta per la prima nomina una indennità di stabilimento, nella misura determinata nella tabella B allegata alla presente legge.

Sono a carico del regio Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta inoltre una diaria di lire 10.

(È approvato).

Art. 31.

Gli incaricati delle direzioni didattiche sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'articolo 37 viene formato. Per essere iscritto nell'elenco è necessario possedere il diploma di direttore didattico o l'abilitazione ad ispettore e aver prestato servizio lodevole per almeno tre anni nelle scuole di Stato all'estero. Nella scuola in cui la direzione comprende venti classi o più l'incaricato della direzione è dispensato dall'insegnamento.

(È approvato).

TITOLO IV.

Amministrazione e vigilanza delle scuole all'estero.

Art. 32.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate soprintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale ed un Consiglio centrale; e nelle colonie, i regi agenti, assistiti da una deputazione scolastica.

Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incaricherà tre provveditori agli studi, ispettori superiori o presidi e direttori di scuole medie. Essi riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione da stabilirsi con decreto ministeriale.

Il ministro della pubblica istruzione potrà nominare provveditori e ispettori in soprannumero di pari classe proporzionatamente ai funzionari così incaricati.

L'incarico sarà di regola per un anno scolastico e potrà essere successivamente confermato.

A quest'articolo gli onorevoli Cabrini, Bocconi ed altri hanno presentato i due emendamenti seguenti:

« Al primo comma aggiungere: di cui farà parte una rappresentanza del corpo insegnante eletta secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

« Al secondo comma sostituire:

« Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incaricherà un provveditore agli studi e due ispettori scolastici; essi riceveranno il rimborso delle

spese di viaggio e un'indennità di missione da stabilirsi con decreto ministeriale.

« Cabrini, Bocconi, Marangoni, Ettore Mancini, Samoggia, Podrecca, Pacetti, Faustini, Canepa, Cutrufelli ».

Mi sembra che l'onorevole Cabrini abbia già svolto questi suoi emendamenti.

CABRINI. Nossignore, nella discussione generale non feci che accennare ad essi... del resto, quella discussione appartiene ormai alla preistoria, perchè sono passate ormai parecchie generazioni. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Sta bene, allora ha facoltà di svolgerli.

CABRINI. Io spero che l'onorevole ministro vorrà accettare questi due emendamenti, perchè essi non turbano menomamente (soprattutto il primo) il bilancio, e la preoccupazione da lui affacciata non può affatto essere richiamata qui. Col primo io propongo specialmente, anche a nome di altri deputati, che per i maestri all'estero si faccia qualche cosa di analogo a ciò che si pratica in Italia. Nel Consiglio provinciale scolastico i maestri hanno una rappresentanza. Non è possibile avere un Consiglio provinciale scolastico all'estero; ma poichè noi costituiamo all'estero le deputazioni scolastiche, possiamo fare in modo che i poteri, i prepoteri, e qualche volta anche le prepotenze dei notabili delle colonie, siano temperati dalla rappresentanza della classe, la quale potrà anche temperare, non dirò l'incompetenza, ma la non sempre assoluta competenza dell'elemento fornito appunto dai notabili della colonia.

E con la seconda proposta, onorevole ministro, vi raccomando che sia maggiormente precisato e sia migliorato il sistema delle ispezioni, e che esse siano affidate a un provveditore agli studi e a due ispettori scolastici, non a ispettori superiori, o presidi, o direttori di scuole medie, ma a due ispettori scolastici.

Riconosco che il testo concordato tra la Commissione e il Governo rappresenta un grandissimo vantaggio e un gran passo in avanti in confronto del primo testo governativo, che consentiva alla Consulta di mandare a spasso per le nostre scuole, anche elementi degli estranei all'insegnamento, presi eventualmente dalle altre amministrazioni dello Stato. Ma mi pare che accogliendo questa seconda proposta, indubbiamente la legge verrebbe ad essere mi-

giorata, secondo lo spirito che informa la istituzione italiana delle ispezioni delle scuole nell'interno del Regno.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Rosadi ha presentato al secondo comma questi emendamenti:

« Nel secondo comma, alle parole: ispettori superiori, *sostituire*: ispettori scolastici ».

« Nel secondo comma, alle parole: ispettori superiori, ecc., *sostituire*: ispettori scolastici ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di parlare.

ROSADI. Senza saperlo mi sono trovato d'accordo con l'onorevole Cabrini e con gli altri colleghi che avevano sottoscritto l'emendamento precedente. Infatti io credo sinceramente, e deve crederlo chiunque si renda conto delle disposizioni che stiamo per approvare, che il vero autentico elemento scolastico, si voglia o no porre in relazione con il nuovo istituto del Consiglio scolastico, che abbiamo approvato o siamo per approvare, debba anche infiltrarsi in quelle istituzioni, le quali diversamente serviranno di tessera per viaggiare all'estero con la scusa di ispezionare o almeno avranno l'effetto che le ispezioni non corrispondano al fine per cui sono create. L'onorevole Cabrini ed altri colleghi hanno fatto un emendamento organico, che io dichiaro di accettare, pienamente disposto a ritirare il mio; ma se in dannata ipotesi, come dicono gli uomini di legge, quello non fosse approvato, io insisterei nel mio perchè almeno un ispettore scolastico, che è l'araldo della scuola elementare, non debba essere escluso da questa istituzione, che è la Commissione visitatrice o ispettrice delle scuole all'estero.

Del resto spero e confido che l'onorevole relatore, tutta la Commissione, e l'onorevole ministro vorranno accettare l'uno o l'altro di questi emendamenti. Perchè mi rivolgo al relatore della Commissione? Perchè la dicitura del 2° comma, introdotto dalla Commissione, è un non senso. Credo che sia colpa del proto affaticato in questi lavori dei giorni presenti, poichè non ha senso nemmeno di sintassi, per cui si possa accettare.

Dice: « Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incaricherà tre provveditori agli studi, ispettori superiori o presidi e direttori di scuole medie ».

Quante persone incaricherà? Io non intendo nè si può intendere con quale sintassi sia redatto questo secondo comma.

Saranno tre i membri di questa Commissione? Ma questo in italiano, anche all'estero, si dice in altra forma.

In ogni modo, non facciamo questione di grammatica, di forma...

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Sono tre persone.

ROSADI. È un rilievo di più che faccio; poichè avete voluto correggere il testo ministeriale, così rilevo che il rimedio è peggiore del male.

Credo però che possiamo metterci d'accordo, e a questo spero che si acceda da parte della Commissione e del ministro, cioè che l'elemento scolastico non sia bandito, anzi sia imposto, reso necessario per precisa disposizione di legge.

E a sostegno di questo modestissimo rilievo, debbo far osservare che di tutti gli stabilimenti scolastici che vengono aiutati all'estero, la massima parte non sono che istituti elementari; vi sono diciannove scuole elementari femminili con giardini d'infanzia, non c'è che un liceo, quattro ginnasi e sette scuole tecniche.

Ora evidentemente, di fronte alla natura prevalente di questi stabilimenti scolastici, l'ispettore scolastico, che non è, ripeto, che l'araldo della scuola elementare, che è l'unico rappresentante governativo attuale della scuola elementare, deve essere necessariamente chiamato a far parte della Commissione visitatrice delle scuole all'estero. Per queste ragioni accedo all'emendamento Cabrini e di altri colleghi.

Ad ogni modo, nell'ipotesi che non fosse accettato quest'emendamento, insisterei nel mio col quale si tende a stabilire che l'ispettore scolastico, che è il rappresentante legittimo della scuola primaria, sia incluso a far parte della Commissione visitatrice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Per ciò che riguarda la proposta dell'onorevole Cabrini la Commissione non crede prudente ammettere i maestri con voto deliberativo a far parte della deputazione scolastica. Abbiamo già fatto un passo innanzi ammettendo a far parte della deputazione scolastica il direttore della scuola con voto consultivo, e mi pare che per ora possiamo fermarci a questo punto.

La deputazione scolastica esercita anche funzioni disciplinari sui maestri, e i mae-

stri, talvolta, possono portare in seno alla deputazione scolastica dissensi e recriminazioni che non è opportuno abbiano occasione di acuirsi e diffondersi.

Ad ogni modo vedremo come il nuovo sistema, con l'introduzione del direttore nella deputazione scolastica, funzionerà; e se in seguito sarà consigliabile che della deputazione scolastica possano essere ammessi a far parte anche i maestri, nulla vieterà che, con disposizioni regolamentari, dal ministro degli esteri possa essere in questo senso provveduto.

Per ciò che riguarda la proposta dell'onorevole Rosadi, dirò che la grammatica non è stata, come egli crede, dalla Commissione offesa. Rilegga il secondo comma dell'articolo e si persuaderà che non è esatto quanto ha affermato.

Tre funzionari possono essere scelti; e possono essere scelti fra i provveditori agli studi, gli ispettori superiori ed i presidi. Questo è il significato dell'articolo.

ROSADI. Il testo però non dice così!

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Mi pare che la forma dell'articolo sia sufficientemente chiara: ad ogni modo potrà anche meglio esser chiarita in sede di coordinamento.

Guardi poi l'onorevole Rosadi che l'articolo che la Commissione propone, di fronte a quello proposto dal Ministero, segna un notevole miglioramento, perchè mentre prima non esisteva garanzia alcuna sulla competenza scolastica delle persone che si mandavano ad ispezionare, oggi abbiamo elette persone che per la loro competenza scolastica pienamente affidano. Non credo che possa essere dato questo incarico agli ispettori delle scuole elementari perchè si tratta di ispezionare non soltanto le scuole elementari stesse ma anche le scuole medie, ed è evidente che gli ispettori che hanno competenza per le scuole elementari, non potranno averla per le scuole medie; mentre le persone da noi scelte l'avrebbero per l'uno e l'altro riguardo. Perciò la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento.

DISAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi associo interamente alle considerazioni svolte con tanta competenza e lucidità dall'onorevole relatore; spero perciò che gli onorevoli Cabrini e Rosadi non vorranno insistere nei loro emendamenti. Faccio poi

notare che la legge non determina il modo con cui deve essere composta la deputazione scolastica. Ciò è lasciato al regolamento. Di guisa che, come ha detto benissimo l'onorevole relatore, se l'esperienza consiglierà che possa essere opportuno di ammettere nella deputazione scolastica anche gli insegnanti, noi avremo perfettamente conservato il modo di farlo. Così non è interamente chiuso l'avvenire ai voti dell'onorevole Cabrini.

Per queste considerazioni io spero che tanto l'onorevole Cabrini quanto l'onorevole Rosadi non vorranno insistere.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Avevo rinunciato a parlare ma ora ho l'obbligo di dire brevi parole. Le argomentazioni dette dall'onorevole relatore contro la presenza dei maestri e del direttore scolastico...

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Del direttore scolastico no. Esso ne fa parte.

LUCIFERO. Ma ne fa parte con voto consultivo. Quindi avremo che quello che ha la maggior competenza non potrà esprimere che una opinione. Perciò rivolgo vive preghiere all'onorevole ministro perchè quando formulerà il regolamento pensi se in questa deputazione scolastica non solo si debbano ammettere i maestri, come forse sarebbe bene, ma se il direttore scolastico debba avere voto non soltanto consultivo ma anche deliberativo, dignisachè il parere dei competenti non solo possa farsi udire, ma anche valere.

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, insiste nei suoi emendamenti?

CABRINI. Sono costretto ad insistere nei miei emendamenti, perchè le ragioni addotte in contrario non valgono a persuadermi. La sola ragione che si è portata contro è che i maestri potrebbero fare dei pettégolezzi, ed io non comprendo perchè i maestri all'estero debbano essere pettégoli, mentre non lo sono in Italia. (*Rumori*).

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Nell'ambiente coloniale il pettégolezzo avviene facilmente.

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, non torni a svolgere i suoi emendamenti!

CABRINI. È mio desiderio che il disegno di legge sia approvato, e quindi ho rinunciato a vari emendamenti, ma non posso arrendermi di fronte a ciò che non ha persuaso nè me nè altri colleghi.

È anzitutto protesto contro l'affermazione del relatore che il maestro, entrando

a far parte della Deputazione scolastica, possa portare dei pettegolezzi perchè l'esperienza fatto dai maestri italiani nei Consigli superiori scolastici esclude una simile preoccupazione.

E dirò di più, che mentre il Consiglio scolastico è composto in Italia di persone competenti, non è altrettanto di queste Deputazioni scolastiche all'estero, ove l'elemento locale è rappresentato da venditori di baccalà, da esercenti e negozianti: sono questi i notabili della Colonia.

Sono dunque costretto ad insistere, ed in ogni caso presento una subordinata. Chiedo, cioè, in quale articolo del disegno di legge si autorizzi, come ha detto il relatore, il Governo a modificare per decreto questa disposizione di legge, dando al ministro facoltà di introdurre nella Deputazione scolastica le rappresentanze dei maestri.

Se vi fosse tale articolo, potrei anche eventualmente acquietarmi, ma poichè con una simile interpretazione si andrebbe al di là della legge, io debbo insistere nei miei emendamenti, ripetendo che trovo strana ed ingiustificata questa prevenzione contro i maestri.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Rosadi, insiste anche lei nei suoi emendamenti?

ROSADI. Sì.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Onorevole Cabrini, ella che ha pratica della nostra vita coloniale sa come purtroppo di sovente, nei piccoli ambienti coloniali, che rassomigliano molto ai piccoli paesi, le recriminazioni e le questioni personali siano all'ordine del giorno; ed io potrei citare molti casi deplorabili di questioni e dissensi avvenuti tra maestri e direttore, tra maestri e deputazioni.

Debbo poi fare un'osservazione di grande importanza. La Commissione ha sottratta quasi del tutto alla Deputazione scolastica la competenza didattica che il disegno ministeriale le conferiva, lasciandole solo la competenza amministrativa e disciplinare. Quindi la necessità dell'introduzione dell'elemento tecnico viene meno dopo la modificazione che abbiamo scritto appunto perchè non crediamo che la Deputazione scolastica abbia la competenza necessaria dal punto di vista didattico.

Torno perciò a pregare l'onorevole Cabrini di non voler insistere nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Se ho bene inteso, l'onorevole Cabrini ha accennato che avrebbe proposto un'eventuale subordinata. Se volesse esprimerla, forse ci potremmo trovare d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini vorrebbe che si introducesse una disposizione che desse facoltà al ministro di provvedere col regolamento alla introduzione dell'elemento insegnante nella Deputazione scolastica.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Sta bene; rispondo allora in due parole.

Anzitutto però mi preme di dichiarare che personalmente non credo affatto che i nostri insegnanti all'estero siano capaci di rendersi autori di pettegolezzi maggiori di quelli di cui è capace la media degli uomini e delle donne. (*Viva ilarità*).

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. L'esperienza dimostra il contrario.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. ... perchè disgraziatamente il pettegolezzo è una malattia cronica della natura umana.

CABRINI. Compresi i notabili delle colonie.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Credo però, come ha detto benissimo l'onorevole relatore, che il compito della Deputazione scolastica sia tale, da essere opportuno che non ne facciano parte anche gli insegnanti. Ad ogni modo rispondo all'onorevole Cabrini che il disegno di legge non determina il modo come la Deputazione scolastica debba essere composta.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole ministro, l'onorevole Cabrini presenta come subordinata, un altro emendamento sottoscritto da più di dieci deputati:

« Il regolamento potrà stabilire che anche una rappresentanza del corpo insegnante faccia parte della Deputazione scolastica ».

CABRINI. Ma insisto perchè avanti si ponga in votazione la mia prima proposta, perchè in questa seconda, molti che avevano firmata la prima, non consentono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli.

VALLI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Cabrini. Osservo però che, dal momento che questa Deputazione scolastica la facciamo per legge, non è possibile che poi

si violi la legge nella formazione del regolamento. Se il ministro crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Cabrini, bisogna che sia introdotto nella legge: se non lo accetta, non può poi accettarlo per tenerne conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

CARCANO. Prego l'onorevole Cabrini di non insistere nel primo dei suoi emendamenti. La questione sulla quale l'onorevole Cabrini porta la sua attenzione, non si riferisce all'articolo che discutiamo, ma all'articolo 38 ministeriale, 40 della Commissione, il quale dice che la deputazione è costituita in ciascuna colonia, secondo le norme stabilite nel regolamento. Questa questione dunque troverà la sua sede opportuna nel regolamento ed, in ogni caso, nell'articolo 38. Prego quindi l'onorevole Cabrini di non insistere nel suo primo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Io stavo per dire appunto quello che ha detto l'onorevole Carcano, quando l'onorevole Presidente, per regolare l'ordine della discussione, mi ha interrotto.

Il disegno di legge non determina il modo come dev'essere composta la Deputazione scolastica, ma dice che sarà composta nel modo che verrà determinato dal regolamento. L'emendamento quindi dell'onorevole Cabrini mi pare possa convertirsi in una raccomandazione, della quale il Governo potrà tener conto nella compilazione del regolamento.

Dirò di più che l'emendamento dell'onorevole Cabrini è assorbito nel primo comma dell'articolo 40 della Commissione. Di maniera che egli può benissimo ritirarlo. (*Commenti*).

CABRINI. Io domando al Presidente se consente che si possa passare ad esaminare l'articolo 40, sospendendo questo.

PRESIDENTE. Può rimanere inteso che la questione si rimette all'articolo 40, approvandosi intanto questo.

CABRINI. Allora ne ripareremo all'articolo 40.

PRESIDENTE. Sta bene.

Rimane però l'emendamento dell'onorevole Cabrini al secondo comma dell'articolo 32.

Onorevole ministro, accetta questo secondo emendamento?

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Non si può accettare, perchè gli ispettori debbono anche visitare le scuole medie.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Cabrini, il suo emendamento al secondo comma non è accettato dal Governo. Intende egualmente di mantenerlo?

CABRINI. Io ho già risposto altra volta all'obiezione dell'onorevole ministro; ad ogni modo insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Cabrini al secondo comma dell'articolo 32, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Voci all'estrema sinistra. La controprova!

PRESIDENTE. Dovevano chiederla prima. Ormai, per giudizio unanime degli onorevoli segretari presenti, ho dichiarato che non è approvato.

Andiamo avanti.

ROSADI. Permetta, onorevole Presidente, c'è ancora il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma, scusi, ella aveva detto che si associava a quello dell'onorevole Cabrini.

ROSADI. Avevo detto che mi associavo a quello dell'onorevole Cabrini, ma, nella dannata ipotesi che questo fosse stato respinto, avrei mantenuto il mio.

PRESIDENTE. Allora metteremo a partito anche l'emendamento dell'onorevole Rosadi.

ROSADI. Perdoni un momento, onorevole Presidente. Desidererei sapere se la Commissione e l'onorevole ministro lo accettano. E rilevo che con questo emendamento non si fa che includere almeno un elemento scolastico.

Dal momento che non è stata accettata la proposta dell'onorevole Cabrini, spero che il Governo e la Commissione vogliano accettare la mia.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha già dichiarato di non accoglierla. Quindi metto a partito l'emendamento dell'onorevole Rosadi, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Dopo prova e controprova, l'emendamento del deputato Rosadi non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 32.

(*È approvato*).

Art. 33.

Il direttore centrale è nominato con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della pubblica istruzione, tra gli impiegati superiori del Ministero della pubblica istruzione

o delle cariche superiori da questo dipendenti.

A tale scopo è istituito presso il Ministero degli affari esteri un nuovo posto speciale collo stipendio di lire 9,000.

Il direttore centrale, quando non sia nominato titolare, conserva il suo stipendio, il suo grado ed il diritto alle promozioni ed ai sessenni nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione e riceve un'indennità da stabilirsi con decreto ministeriale.

In questo caso il ministro della pubblica istruzione potrà nominare un funzionario in soprannumero di pari grado e classe nel ruolo al quale appartiene il funzionario comandato in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 34

Il direttore centrale risiede presso il Ministero degli affari esteri.

Sono applicabili a questo funzionario, anche quando non sia nominato titolare del posto, le norme regolamentari in vigore per i funzionari della carriera diplomatica e consolare che abbiano stipendio uguale a quello del direttore centrale.

A quest'articolo vi sarebbe un emendamento proposto dall'onorevole Pietravalle, così concepito: sopprimere le parole: « anche quando non sia nominato titolare del posto ».

Ma, avendolo l'onorevole Pietravalle ritirato, pongo a partito l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

Qualora il direttore visiti le scuole all'estero, gli si corrisponde una diaria, che sarà stabilita caso per caso, oltre il rimborso delle spese di trasporto.

A quest'articolo l'onorevole Pietravalle ha proposto il seguente emendamento:

« *Modificare*: una diaria che sarà stabilita dal regolamento ».

Ma, avendolo l'onorevole Pietravalle ritirato, pongo a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

Le scuole di Stato all'estero dovranno essere visitate annualmente dai funzionari di cui all'articolo 32. Potranno anche, ove occorra, essere visitate dal direttore centrale.

A quest'articolo l'onorevole Rosadi propone il seguente emendamento:

« *Nel primo comma alle parole*: potranno anche, ove occorra, essere visitate dal direttore centrale, *aggiungere*: e da ispettori scolastici del Ministero della pubblica istruzione scelti dal ministro degli esteri ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di parlare.

ROSADI. Poichè questo mio emendamento è un richiamo all'altro proposto all'articolo 32, che è stato approvato, cos'io ritiro.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Rosadi ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero della pubblica istruzione, di un capo-istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonchè di un preside direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero e di un delegato del Commissariato dell'emigrazione.

L'onorevole Cabrini, insieme con gli onorevoli Bocconi, Marangoni, Ettore Mancini, Samoggia, Podrecca, Canepa, Pacetti, Cutrufelli, Faustini, propone questo emendamento:

Sostituire:

« Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato; di due deputati eletti dalla Camera; del direttore centrale; di un console generale; di un funzionario superiore del Ministero della pubblica istruzione; di un capo istituto di scuole secondarie; di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonchè di un preside direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, del direttore del Commissariato dell'emigrazione e di un socio di istituzioni per la istruzione degli emigranti, scelto dal ministro degli esteri ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Vorrei proporre all'onorevole Cabrini un amichevole contratto: che egli rinunzi al resto dell'emendamento, per non complicare ed allungare la discussione; e, d'altra parte, il Governo, se la Commissione vi consente, accetterebbe volentieri che del Consiglio centrale facciano parte due senatori e due deputati.

Dichiaro subito che le ragioni per cui accetterei questa proposta, sono due: l'una, che già abbiamo il precedente che nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica all'interno abbiamo una rappresentanza del Senato e della Camera dei deputati. Ma questa non è, a mio avviso, la ragione principale.

La ragione principale per la quale io, se la Commissione vi consente, accetterei di buon grado questa proposta dell'onorevole Cabrini, è che mi piace di cogliere ogni occasione per mettere in grado i membri del Parlamento d'interessarsi a tutto ciò che riguarda l'italianità all'estero. Credo che sia provvido ed utile che il maggior numero possibile di uomini politici italiani abbiano a conoscere, per esperienza propria, i nostri svariati interessi all'estero.

Gli è principalmente per questa ragione, che rivolgo alla Commissione calda preghiera d'accettare questa proposta dell'onorevole Cabrini.

Nello stesso modo, prego l'onorevole Cabrini di non insistere in tutte quelle altre parti del suo emendamento, che differiscono dal disegno di legge, concordato tra Governo e Commissione.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Mi pare che il contratto potrebbe essere lievemente migliorato con una modificazione a favore di una istituzione che non ha la tessera del mio partito politico. Desidererei che fosse rappresentata in questo Consiglio la Società « Dante Alighieri ». Ho sentito le ragioni per le quali il Governo non crede di potere ad una associazione che è associazione di fatto, ma non istituzione legalmente riconosciuta, assegnare per disposizione di legge, una rappresentanza.

Ho sentito accennare anche ad altre ragioni d'indole politica, e quindi non insisto. Le ragioni stesse furono accennate dal mi-

nistro allora quando, discutendosi recentemente la riforma alla legge sull'emigrazione egli si trovò innanzi un'analogha proposta. Però diamo la possibilità al Governo di far entrare una rappresentanza di queste istituzioni che operano per la diffusione della coltura e della lingua italiana fra i nostri emigrati, per vie indirette. Ed a questo provvede l'ultimo alinea della mia proposta che affido alla benevolenza del Governo, nella speranza che il contratto sia migliorato. Voglio, cioè, dare al Governo la facoltà di scegliere un socio di una associazione per l'istruzione degli emigranti.

L'allusione non potrebbe essere più trasparente e nel medesimo tempo sono salve tutte le ragioni di opportunità accennate e che possono avere anche un certo valore.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non per ragioni contrattuali, ma perchè credo anche molto utile che la rappresentanza a cui accennava l'onorevole Cabrini possa far parte del Consiglio, vorrei pregare la Commissione di accettare l'ultima parte dell'emendamento Cabrini. Ho già detto, quando si è discussa la legge sull'emigrazione, le ragioni per le quali non mi pare opportuno di nominare alcuna di quelle società. Sono ragioni che lascio intuire alla Camera e che non è il caso di svolgere, ma, ripeto, è molto opportuno che si faccia per quel Consiglio quello stesso che si è fatto pel Consiglio dell'emigrazione, perchè allora si adottò una formula che ci permetteva di raggiungere questo scopo. L'onorevole Cabrini propone oggi una formula analoga, ed io, per parte mia, l'accetto con piacere, se la Commissione pure l'accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Sebbene l'importanza del Consiglio centrale non sia paragonabile a quella del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tuttavia la Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Cabrini e non ha difficoltà per amore di concordia di accettare la proposta che è segnata nell'ultimo alinea del suo emendamento. Noi abbiamo già esposto quali sono le ragioni per le quali non credevamo opportuno nè utile che si esprimesse la rappresentanza della società « Dante Alighieri ». Ma, così come è stata avanzata la proposta dall'onorevole Cabrini, noi, ripetiamolo ancora, per far opera di concordia, vi consentiamo.

PRESIDENTE. L'articolo 37 rimarrebbe dunque modificato così:

« Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, ecc. ». Aggiungendo poi, in fine, le parole: « e di un socio di istituzioni per la istruzione degli emigranti, scelto dal ministro degli affari esteri ».

Metto a partito l'articolo 37 così modificato.

(È approvato).

Art. 38.

« Spetta al Consiglio centrale dar parere sulle questioni che si riferiscono all'ordinamento delle scuole governative all'estero, all'azione che lo Stato esercita sulle scuole coloniali o private e sui ricorsi che fossero presentati dai presidi o direttori o dagli insegnanti delle scuole medie ed elementari all'estero contro i provvedimenti adottati da regi agenti diplomatici e consolari, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori.

Il Consiglio centrale esercita le funzioni di Consiglio disciplinare per le mancanze degli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia governativi con le norme stabilite nei Consigli provinciali scolastici per gli insegnanti elementari del Regno, e propone al Ministero degli affari esteri i provvedimenti relativi. Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente. Le norme e le pene disciplinari saranno stabilite dal regolamento in armonia con le norme vigenti nel Regno, salvo sempre le facoltà spettanti al ministro degli affari esteri per gli articoli 18 e 29.

L'onorevole Carlo Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO. Questo articolo, nel capoverso, contiene questo periodo: « Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ». Il quale articolo, il 39, stabilisce che: « Ai regi agenti all'estero è affidata, sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri,

la tutela disciplinare e amministrativa delle scuole istituite nella propria circoscrizione; essi presiedono le deputazioni scolastiche locali ».

Ora, onorevole ministro, quelle parole: « salvo quanto è disposto nell'articolo seguente », sono o inutili, o pericolose. Sono inutili, se sono dirette a salvare una facoltà spettante ai regi agenti, quella di denunciare al ministro gli insegnanti per gli eventuali provvedimenti disciplinari, in quanto che la sezione della Giunta del Consiglio superiore, qui imitata, propone questi provvedimenti, non preventivamente, non prima che il ministro l'abbia interpellata, ma li propone in sede di giudizio, dopo che ha esaurito il procedimento disciplinare nelle forme di legge e di regolamento.

Dunque, anche sopprimendo quelle parole, rimane sempre integra nei regi agenti la facoltà e, direi, l'obbligo di comunicare al ministro che qualche professore deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Sono poi pericolose, in quanto che parrebbe che esse sottraggano al Consiglio, il quale ha la funzione della sezione della Giunta delle scuole medie, la funzione disciplinare per gli insegnanti nelle scuole, sulle quali i regi agenti hanno la tutela disciplinare a norma dell'articolo 39.

Essendo quelle parole o inutili o pericolose, desidero che sieno soppresse o che mi sieno chiarite dall'onorevole ministro, perchè altrimenti io non potrei approvarle.

BACCELLI ALFREDO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO, relatore. Chiarirò subito il dubbio dell'onorevole Carlo Ferraris. Quelle parole, *salvo quanto è disposto dall'articolo seguente*, si riferiscono alle ammonizioni e a casi di urgenza, nei quali le deputazioni scolastiche hanno, indipendentemente dal Consiglio centrale la facoltà di infliggere pene disciplinari, che poi naturalmente devono essere confermate dal giudizio del Consiglio. È chiaro.

FERRARIS CARLO. Permette ch'io faccia una dichiarazione?

PRESIDENTE. Parli.

FERRARIS CARLO. La formula non esprime il concetto manifestato dall'onorevole relatore; e sarebbe bene dirlo, perchè questi casi urgenti danno luogo ad un provvedimento preventivo, sul quale poi è riservato il giudizio al Consiglio, come av-

viene anche per i professori delle scuole medie, pei quali, in caso di necessità, si decreta, ad esempio, la sospensione, e poi si viene al giudizio della sezione della Giunta: dopo questo giudizio il provvedimento preventivo è reso definitivo o modificato o revocato anche nei suoi effetti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo non fa una proposta formale, onorevole Ferraris?

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Si possono sopprimere le parole *salvo quanto è disposto nell'articolo seguente*, rimanendo inteso che per le ammonizioni sempre e pel resto nei casi d'urgenza possano i regi agenti e le deputazioni provvedere.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 38 con questo emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione insieme con l'onorevole Carlo Ferraris.

(È approvato).

Art. 39.

Ai regi agenti all'estero è affidata, sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri, la tutela disciplinare e amministrativa delle scuole istituite nella propria circoscrizione; essi presiedono le deputazioni scolastiche locali.

(È approvato).

Art. 40.

In ciascuna sede è istituita, sotto la presidenza del regio agente diplomatico o consolare, una deputazione scolastica. La deputazione è costituita in ciascuna colonia secondo le norme stabilite nel regolamento.

I presidi o direttori delle scuole medie e primarie fanno parte di diritto della deputazione, con voto consultivo.

Alla deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole.

La deputazione dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi degli istituti scolastici della sede e delibera sull'esenzione delle tasse scolastiche.

Nei rapporti del personale insegnante la deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e può in via provvisoria e d'urgenza sospendere dall'ufficio gl'insegnanti stessi, salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

A quest'articolo 40 l'onorevole Cabrini ed altri deputati hanno presentato una proposta, di cui già si è parlato, che cioè anche una rappresentanza del corpo insegnante faccia parte della deputazione scolastica, salvo a metterlo nell'articolo.

CABRINI. Perdoni, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, ha facoltà di parlare.

CABRINI. Tenendo conto di alcune considerazioni accennate dianzi dal ministro e dal relatore abbiamo modificato sensibilmente l'emendamento che volevamo apportare all'articolo 32.

Ora di due capoversi che costituiscono quest'articolo 40 uno è la migliore giustificazione della nostra proposta per una rappresentanza dei maestri nella deputazione scolastica, e l'altro giustifica il nostro emendamento all'emendamento.

L'articolo 40, nel primo capoverso, dice:

« Alla deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole ».

Indubbiamente quindi l'articolo va oltre le semplici questioni didattiche ed investe tutta quanta l'azione che la colonia deve promuovere nell'interesse dell'istruzione popolare; ecco dunque la ragione per la quale già il legislatore ha voluto che la classe magistrale in Italia fosse rappresentata nei Consigli provinciali scolastici.

Ma c'è poi l'ultimo capoverso dell'articolo che potrebbe essere ritorto contro la nostra proposta.

« Nei rapporti del personale insegnante la deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e può in via provvisoria e d'urgenza sospendere dall'ufficio gl'insegnanti stessi, salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare ».

Ed ecco perchè noi rinunziamo a fare intervenire la rappresentanza dei maestri della deputazione scolastica con voto deliberativo e ci accontentiamo di chiedere per essi quello che la Commissione stessa ha chiesto per i presidi e i direttori delle scuole e cioè il semplice voto consultivo.

Riassumendo la nostra proposta consiste nel sostituire al secondo capoverso dell'articolo 40 il seguente:

« I presidi, i direttori delle scuole medie e primaria ed una rappresentanza del corpo

insegnante eletta secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, fanno parte di diritto della deputazione con voto consultivo ».

Più moderati di così non potremmo essere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri e l'onorevole Commissione accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Cabrini con questa nuova formula?

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Se la Commissione non ha obiezioni da fare, per conto mio posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cabrini con le ultime modificazioni.

BACCELLI ALFREDO, relatore. Siamo concilianti in tutto ciò che si può. Dichiaro che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Cabrini ma con la condizione di limitare a due soli i rappresentanti delle scuole in modo che l'ultimo capoverso dell'articolo 40 dovrebbe essere così modificato:

« I presidi, e i direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle scuole medie ed un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo le norme stabilite dal regolamento, fanno parte di diritto della deputazione con voto consultivo ». S'intende bene, con voto semplicemente consultivo.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Sta bene, accetto.

CABRINI. Consento anch'io in questa formula.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 40 il cui secondo capoverso rimane così modificato:

« I presidi, o direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle scuole medie e un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo le norme stabilite dal regolamento, fanno parte di diritto della deputazione con voto consultivo ».

(È approvato).

Art. 41.

Gli istituti all'estero i cui diplomi sono già stati equiparati a quelli di istituti del Regno agli effetti di cui all'art. 13 conservano l'equiparazione.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole medie all'estero alla promulgazione della presente legge, i quali abbiano i titoli di-

dattici richiesti per l'ammissione nei ruoli degli'insegnanti medi nel regno, saranno iscritti nei ruoli corrispondenti e prenderanno in essi il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio.

Agli effetti della carriera e della pensione sono computati agli insegnanti in servizio all'atto della promulgazione della presente legge gli aumenti sessennali conseguiti e gli anni di servizio prestati nelle scuole all'estero.

(È approvato).

Art. 43.

A favore degli insegnanti delle scuole medie governative all'estero in servizio all'atto della promulgazione della presente legge e dei maestri elementari regolarmente iscritti al Monte delle pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1° Gli anni di servizio prestato come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;

2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, semprechè durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali od esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte all'erario, per gli insegnanti delle scuole medie, o al Monte, per i maestri elementari, le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sarà sostenuta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Sono altresì poste a carico dello stesso bilancio le ritenute in conto entrate eventuali del tesoro ancora dovute sugli stipendi dei professori delle scuole medie all'estero dalla data di riconoscimento del loro servizio al 31 dicembre 1889.

Su questo articolo 43 c'è il seguente emendamento, proposto dal Ministero d'accordo con la Commissione.

« In fine a: dicembre 1889, sostituire: dicembre 1899 ».

Pongo a partito l'articolo 43 con la modificazione, proposta dal Governo d'accordo con la Commissione.

(È approvato).

Art. 44.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni delle deputazioni scolastiche e sentito il parere di una speciale Commissione di 5 membri nominata dal ministro degli affari esteri, potranno essere collocati a riposo, qualunque sia la loro età, quegli insegnanti di scuole secondarie o maestri di scuole elementari od infantili, i quali si trovino in tali condizioni morali, fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei loro doveri d'insegnanti.

Agli insegnanti medi ed ai maestri che saranno collocati a riposo per effetto di questa disposizione, e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata secondo le norme dell'articolo 29, come se avessero prestato 25 anni di servizio.

(È approvato).

Art. 45.

Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della presente legge, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: spese delle scuole all'estero) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

(È approvato).

Art. 46.

Gli insegnanti incaricati delle scuole medie ed elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, quando abbiano un triennio di lodevole servizio e siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento, avranno diritto alla nomina di professore ordinario o di insegnante a vita, salve sempre al ministro degli affari esteri le facoltà di cui agli articoli 18 e 29.

Tale nomina sarà fatta dal ministro degli affari esteri sentita la Commissione di cui all'articolo 44.

(È approvato).

Art. 47.

Le maestre d'asilo sfornite di titoli didattici assunte in servizio prima del concorso del 1895 e conservate in ufficio per benemerenze speciali saranno nominate a vita, iscritte al Monte pensioni a termini dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1905, numero 430 con decorrenza dalla loro nomina e con le norme dell'ultimo comma dell'articolo 43 della presente legge.

(È approvato).

Art. 48 (nuova redazione concordata).

L'aumento di spesa sarà attuato in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1910 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio per lire 400,000 nell'esercizio 1909-10; per lire 800,000 nell'esercizio 1910-11 e per lire 1,200,000 nell'esercizio 1911-12 e successivi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 48-bis.

Art. 48-bis.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Per l'anno scolastico 1910-11 l'incarico delle direzioni didattiche potrà essere affidato agli insegnanti che ne sono attualmente investiti o che hanno prestato servizio lodevole nelle scuole di Stato all'estero per almeno tre anni, ancorchè non siano forniti dei titoli indicati nell'articolo 81.

Durante l'anno scolastico 1910-11, su proposta degli ispettori scolastici, per titoli o per esami, il Consiglio centrale potrà conferire il diploma di direttore didattico ai predetti incaricati, il quale varrà soltanto agli effetti della direzione delle scuole italiane all'estero 5.

(È approvato).

La tabella A è già stata approvata al relativo articolo 15.

Veniamo ora alla tabella B, nella quale si propone una modificazione citata nell'articolo 26.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario, legge:

Tabella B

**Stipendi, indennità di residenza ed assegni speciali
al personale delle scuole elementari ed infantili governative all'estero.**

STIPENDI.

Maestri di ruolo ed incaricati nelle scuole maschili L. 1,760
Maestre di ruolo ed incaricate nelle scuole femminili » 1,540

Le maestre comandate ad insegnare nelle scuole maschili riceveranno a titolo di compenso straordinario, la differenza tra il loro stipendio di ruolo e quello dei maestri.

I maestri elementari attualmente in servizio nelle scuole di Stato all'estero, riceveranno, senza pregiudizio dei futuri aumenti quinquennali, un assegno fisso di lire 300 annue se abbiano 30 o più anni di servizio, di lire 250 se ne abbiano da 25 a 30, di lire 200 se da 20 a 25 e di lire 150 se da 15 a 20.

INDENNITÀ DI RESIDENZA.

Celibi o nubili L. 1,500 — 1,700
Coniugati senza prole o con un solo
genitore in convivenza permanente . . . » 1,700 — 2,000
Coniugati o vedovi con prole o con i
genitori in convivenza permanente . . . » 2,000 — 2,500

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di:
Alessandria
Cairo d'Egitto
Costantinopoli
Porto Said
Salonicco
Tunisi

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, l'indennità massima è concessa ad uno soltanto, ed agli altri il minimo stabilito dalla presente tabella per i celibi e per le nubili.

ASSEGNI PER GL'INCARICHI DELLE DIREZIONI.

Di grado inferiore L. 400
Di corso completo da L. 600 a » 800

INDENNITÀ DI STABILIMENTO PER LA PRIMA NOMINA.

Celibi o nubili L. 500
Con famiglia » 700

Nota. — Le attuali maestre-direttrici di giardino d'infanzia riceveranno un'indennità di direzione di lire 230 soltanto, somma che rappresenta la differenza tra la nuova assegnazione per le direzioni e la quota d'indennità già conglobata nel loro stipendio iniziale.

PRESIDENTE. Al quarto comma di questa tabella la Commissione propone il seguente emendamento, concordato col Ministero:

« Sostituire:

« I maestri elementari attualmente in servizio nelle scuole all'estero riceveranno, senza pregiudizi dei futuri aumenti quinquennali, un aumento immediato di stipendio di lire 300 se appartenenti a scuole coloniali nel 1888, di lire 250 se nominati in

seguito al concorso del 1888-89 e di lire 200 se provenienti dal concorso del 1895 ».

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la tabella B, con la modificazione concordata tra il Governo e la Commissione al quarto comma.

(È approvata).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Sull'ordine del giorno.

ROSADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

ROSADI. Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma l'ordine del giorno si stabilisce di regola alla fine delle sedute pomeridiane.

ROSADI. Io volevo solamente osservare che all'ordine del giorno vi sono disegni di legge i quali non importano sicuramente alcuna discussione.

Lasciando da parte quelli che ammettono discussione, come per esempio quello relativo alle modificazioni alla tassa di fabbricazione sullo zucchero indigeno, si potrebbe adesso passare all'esame degli altri.

PRESIDENTE. Non è in mia facoltà d'invertire l'ordine del giorno.

Del resto non si può escludere che qualcuno chieda di parlare; e data l'ora tarda, non è il caso di accettare la sua proposta, onorevole Rosadi.

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma su che cosa?

CHIESA EUGENIO. Anch'io credo che si potrebbe invertire l'ordine del giorno. Non si tratta di modificare...

PRESIDENTE. Faccio osservare che sono già le 12 e 5: l'esaminare altri disegni di legge porterebbe a ritardare il principio

della seduta pomeridiana, ciò che danneggerebbe i lavori parlamentari.

Io non posso dunque accogliere la sua domanda.

GALLI. S'intende che è concesso alla Commissione di procedere al coordinamento della legge sulle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Naturalmente. Questa facoltà è implicita perchè è concessa dal regolamento.

La seduta termina alle ore 12.5.

ERRATA-CORRIGE

Nella tornata antimeridiana del 1° luglio 1910, a pagina 9433, le parole con cui finisce il discorso dell'onorevole Congiu: « in favore della Basilicata, della Calabria e della Sardegna che costituiscono una vera legislazione regionale per i più impellenti bisogni sentiti da quelle regioni » vanno trasportate alla 3^a linea dopo le parole: « che abbiamo votato ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1910 - Tip. della Camera dei Deputati .

